

LA PROCEDURA DI MENZIONE DEL RAPPORTO DI TRUST SU BENE IMMOBILIARE IN UN REGISTRO FONDIARIO CANTONALE IN SVIZZERA NEL CONTESTO DI DIRITTI REALI E SUCCESSORI NELLA PROSPETTIVA DEL NOTAIO TICINESE

(con grafici informativi)

*Testo preparato in occasione del pomeriggio di studio organizzato dal Comitato dei notariati Lombardo e Ticinese del 13 ottobre 2023 tenutosi presso l'aula magna USI, Lugano, Svizzera // tradotto in lingua inglese, rivisto ed emendato e presentato in lingua inglese (con la presente parallela traduzione rivista ed emendata in italiano) in occasione della riunione dell'Euro American Lawyers Group (EALG) del 27 ottobre 2023, tenutasi a Istanbul, Repubblica di Turchia.
Avv. Niccolò Salvioni, Notaio, Locarno, ricercatore - 27/10/2023 - v2*

Indice:

a) Premessa

1. Introduzione
 - a. Il trust svizzero: naufragato?
 - b. Trust e notariato in Svizzera
 - c. Recezione del trust da parte dei cittadini elvetici e ticinesi emigrati dal '900 e terreni silenti
 - d. Gli impegni assunti nel 2007 post integrazione della convenzione dell'Aia sui trusts del 1985 (CA trusts)
 - e. Trust in vita e trust *post mortem*: diritti reali, diritti successori e diritti del trust e relativi meccanismi processuali
 - f. Scelta del trust quale pianificazione successoria e procedura di *probate* del testamento
 - g. La coesistenza di un trust con una successione può essere incompatibile il rilascio di un *probate* del testamento?
 - h. Revisione dell'Art. 92.2 del LDIP in merito alla legge che regola l'eredità, foro competente del luogo in cui si trovano i beni e agli effetti sui trust.
 - i. Svizzera: trust interno *inter vivos* ammissibile, trust interno *mortis causa*, problematico
 - j. Principio del dualismo anglosassone
 - k. Coesistenza di testamenti separati per giurisdizioni immobiliari extra stato della successione?
 - l. Revisione dell'art. 92 cpv. 2 LDIP sui provvedimenti al luogo di sede di situazione e possibili effetti successori sui trust
 - m. Trust e altre "micro-galassie" normative
2. Diffusione geografica dell'istituto del trust
3. Stati con proprio istituto del trust
4. Rilievo economico del trust, qualche considerazione
5. Stati che riconoscono i trust in virtù della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust del 1985 (CA trust)
6. Emigrazione e successiva interazione di trust esteri sulle giurisdizioni svizzera, ticinese ed italiana – effetti sul territorio e la relativa proprietà
7. L'uso del trust nella pianificazione successoria familiare, l'esempio della California
8. La costituzione del testamento (*Last Will*) parallelo alla costituzione di un trust in vita (*deed of living trust*) – California – Australia - Regno Unito
9. Le modalità di trasferimento dei beni appartenenti al trust: da testamento, per successione, mediante una *trust pour-over disposition*

b) La menzione del rapporto di trust a registro fondiario

10. Basi normative, effetti e struttura di rogito finalizzato alla menzione del rapporto con un trust

c) Conclusioni

Fonti: Norme applicabili

Fonti: Bibliografia ed altro

Glossario re trust etc / Inglese – Italiano:

Allegati:

- 1) Stato delle deliberazioni presso le camere federali della revisione della LDIP volta al parziale adeguamento al Regolamento europeo sulle successioni.
- 2) Grafico: 1.1 e 1.2 Trust: struttura tipo come esempio e basi normative in Svizzera – (formato A3).
- 3) Grafico: A.1 / A.2 – Trust in vita e lasciti mortis causa a trust / B Trust testamentario o trust post mortem (formato A3)

a) Premessa

1. Introduzione

a) Il trust svizzero: “naufragato”?

Il trust svizzero ha avuto una aspettativa di vita di un anno: dopo l'avanprogetto del settembre 2022, il mese scorso la Confederazione ha gettato la spugna: non ci sarà alcuna normativa specifica di trust elvetico integrata nel Codice delle obbligazioni. Tale esercizio ha comunque avuto il merito di fare il punto sul grado di integrazione dell'istituto del trust in Svizzera. Nel poderoso rapporto esplicativo, come pure dalla sintesi dei risultati della consultazione, sono emersi gli elementi ritenuti consolidati o critici da parte dei diversi portatori di interessi, che hanno posto l'attenzione sugli istituti già esistenti che, con qualche aggiustamento, potrebbero svolgere ruoli analoghi.

L'epilogo va ricercato non tanto nel progetto di trust elvetico, bensì nel corollario di modifica del trattamento fiscale proposto dal Consiglio federale che si distanziava dalla situazione generata dall'entrata in vigore il 27 marzo 2008 della Circolare n. 20 Imposizione dei trusts della Conferenza fiscale svizzera (CFS), oltre che dalla prassi frattanto consolidata.

Nel capitolo finale delle fonti bibliografiche relativo al “trust svizzero” si trovano le coordinate per trovare maggiori informazioni sul recente progetto di inserimento del trust nel novero degli istituti giuridici interni del diritto civile elvetico.

b) Trust e notariato in Svizzera

Esporre, dal profilo notarile, la procedura svizzera di “registrazione” del rapporto di trust prevista dall' art.12 della Convenzione dell'Aia sul trust del 1985 (CA trust), indicata quale forma di “pubblicità” dalla *Legge sul diritto internazionale privato* elvetica (LDIP) e “menzione” dall'*Ordinanza federale sul registro fondiario* (ORF), è in realtà un pretesto per cercare di esporre, in modo organico, non dettagliato, una linea di collegamento tra “universi” normativi diversi tra loro: quello del trust origine anglosassone della *common law* e gli istituti civilistici dei diritti reali e successori di origine romana/germanica/napoleonica elvetica, curiosamente poco esplorati -nella loro implementazione pratica- da parte della letteratura giuridica non solo ticinese ma anche svizzera.

Ciò, nonostante che, dal luglio 2007, data dell'entrata in vigore della trasposizione della Convenzione dell'Aia sul trust in Svizzera, con relative norme attuative, l'istituto del trust abbia sovente fatto capolino -in particolare- anche nel cantone Ticino, e si sia affermata una certa prassi da parte di notai, tribunali e presso gli Uffici di registro fondiario. Il motivo di tale frequenza, in realtà, non è sorprendente.

c) Recezione del trust da parte dei cittadini elvetici e ticinesi emigrati dal '900 ed il loro discendenti e competenze giurisdizionali reali e successorie

Il Cantone svizzero del Ticino, al '900 ha riscontrato la percentuale massima di emigrazione elvetica, con decine di migliaia di cittadini emigranti, in particolare, ma non solo, anche in nazioni governate dal diritto della *common law* di origine anglosassone.

Dunque, probabilmente, il Ticino è il Cantone elvetico con la massima incidenza di rapporti di proprietà immobiliare, di derivazione successoria, governate da trust.

È proprio nel Cantone Ticino che, a seguito della forte emigrazione di secoli passati, sovente si presentano casistiche successorie ove, oltre ad un testamento, è anche presente un trust in vita trasformato in post mortem oppure un trust testamentario, che concerne uno o più beni immobiliari in Ticino, in una zona rurale o di valle. Vengono interessati da queste casistiche internazionali in particolare le preture (*District preatorships* o *Courts*) e gli uffici del registro fondiario dei circondari cantonali di valle. Queste erano infatti le zone a più forte incidenza di emigrazione, determinata da perduranti crisi economiche.

Nel 2007, nell'*Ordinanza sul registro fondiario* (ORF), la Svizzera ha conferito al notaio il ruolo fondamentale di accertamento istruttorio, per gli *Uffici del registro Fondiario*, l'esistenza di un trust. L'accertamento di diritti reali e successori in relazione ad un trust di un trustee e di un bene dedicato ad esso quale proprietà è stato delegato al notaio. Tale attività pre-istruttoria del notaio si esplica anche in stretta interazione con il giudice civile, in particolare nel contesto successorio:

- A) sia quello estero di domicilio del decuius, o primario o detto **stato successorio** (*State of succession* o *Erbstatut*), ad esempio nel caso di uno Stato statunitense se chiamato a emanare un *probate* di designazione di un esecutore (*executor*) o di un *amministratore* (*administrator*) o dichiarazione analoga,
- B) sia quello dello **stato di apertura** o *Eröffnungsstatut*, ancillare o *Ancillary Probate Court*, ad esempio, presso una Pretura nel Cantone Ticino, se il riconoscimento del testamento estero viene chiesto con la richiesta di emanazione di un *probate* (detto *certificato ereditario* o *inheritance certificate*) elvetico ex art. 556 CCS, con estensione limitata alla Svizzera sovente basata su una competenza sussidiaria derivata dal fatto che:
 - 1) il giudice estero (dello *status of the succession* o *stato successorio* o *Erbstatut*) non è stato investito della richiesta di rilasciare un *probate* a favore di un erede, un trustee, esecutore testamentario, amministratore o altro; e

- 2) il decuius domiciliato all'estero era proprietario di immobili nella giurisdizione del giudice ticinese (dunque suscettibile di fondare una competenza giurisdizionale ancillare elvetica quale *stato di apertura* o *Eröffnungsstatut*); e/o
- 3) il decuius domiciliato all'estero aveva -o aveva anche- la cittadinanza elvetica.

Nel contesto successorio, la situazione in relazione ad un trust, si complica a seguito del fatto che il bene può essere trasferito direttamente ad un trustee, oppure questo trasferimento deve avere luogo, se richiesto nel testamento, mediante l'intermediazione di **aventi diritto temporanei** quali o di un esecutore del testamento designato (*executor*) o amministratore (*administrator*).

Ciò rende l'interazione tra gli organi esistenti del trust (trustee/s) con gli *aventi diritto temporanei* (esecutori testamentari o amministratori), il giudice (dello "stato della successione" o dello "stato dell'apertura della successione"?), il notaio e l'Ufficio del registro fondiario ancora più articolata. Basta che un anello non funzioni, all'estero o in Ticino, e il meccanismo di trasmissione della proprietà si blocca, generando "terreni silenti", privi di proprietari o con dei "proprietari sconosciuti". A proposito dei casi di *proprietari sconosciuti*, *fondi derelitti* e i presupposti per la *rinuncia alla proprietà* si vedano le interessanti riflessioni esposte da Simone Albisetti in "Un illusorio ritorno allo stato di natura: appunti sulla derelizione", Weblaw, 2023, (op.cit. in fine).

Occorre rilevare che le nuove modifiche proposte con la revisione della LDIP, avviate con il messaggio del 13 marzo 2020 concernente la modifica della *legge federale sul diritto internazionale privato* (Diritto successorio), oltre ad armonizzare la pratica del riconoscimento delle decisioni e dei testamenti sulla base del *Regolamento europeo sulle successioni* del 2015, prevedono anche di chiarire le competenze degli "aventi diritto temporaneo alla successione", quali anche talune forme di trust.

Ad oggi, le ultime modifiche in fase di conciliazione tra le camere parlamentari sono quelle che si possono confrontare nella tabella del 23 settembre 2023, annessa in fine al presente testo.

Il nuovo secondo paragrafo dell'art. 92 cpv. 2 LDIP vuole infatti precisare le questioni legali che sottostanno al diritto designato in virtù degli art. 90 e seguenti LDIP (il cosiddetto **stato successorio** o **Erbstatut**) e quelle che sottostanno al diritto del luogo della liquidazione della successione *dove si trovano beni immobili governati dalla stessa* – "foro del luogo di situazione" (il cosiddetto "**stato dell'apertura**" o **Eröffnungsstatut**); in caso di procedura in Svizzera: il diritto svizzero.

Ad esempio, in caso di decuius domiciliato e deceduto in California, lo **Stato dell'apertura** per la successione avviata in California sarà del diritto e del giudice

californiani (quali *primary o domiciliary probate Court*), mentre per quanto concerne lo stato dell'apertura della successione relativa ad immobili che si trovano in Svizzera, l' *ancillary probate court* sarà il tribunale distrettuale eventualmente competente quale stato di apertura della successione.

“La riformulazione proposta dell’articolo 92 cpv. 2 LDIP elimina l’attuale incertezza giuridica. S’intende chiarire che sottoporre l’esecuzione testamentaria allo stato dell’apertura significa in primo luogo contemplare i suoi «aspetti procedurali» (sorveglianza da parte delle autorità, rimedi giuridici degli eredi ecc.). Per quanto riguarda gli aspetti materiali, il disegno segue la soluzione delineata nel messaggio sulla LDIP (basata sulla letteratura specializzata di allora). I diritti e gli obblighi dell’esecutore testamentario (compiti, facoltà, obblighi di diligenza, indennizzo ecc.) sottostanno in linea di massima allo stato successorio. Per contro, la questione relativa alla posizione dell’esecutore testamentario in relazione alla successione, ossia all’eventuale qualità di proprietario della successione («diritti sulla successione») e alla sua facoltà di disporre, è giudicata in base allo stato dell’apertura.

Il vigente articolo 92 LDIP tratta esclusivamente dell’esecuzione testamentaria. Per motivi legati alla chiarezza, la nuova formulazione menzionerà invece anche l’amministrazione della successione, con cui la liquidazione della successione ordinata dalle autorità, come la liquidazione da parte di un administrator secondo la common law o «amministratore della successione» secondo l’articolo 29 del regolamento europeo. Non è invece contemplato un mero amministratore dell’eredità secondo l’articolo 554 CC, il cui compito si limita a provvedimenti conservativi. La mera amministrazione dell’eredità continuerà a essere sottoposta allo stato d’apertura.” (Cfr. Messaggio 20.034 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio) del 13 marzo 2020 FF 2020 3011 -3012).

d) Gli impegni assunti nel 2007 post integrazione della Convenzione dell’Aia del 1985 (CA trust) nel corpo normativo elvetico

Nel proprio commento alla CA trust, entrata in vigore in Svizzera nel luglio 2007, il Dr. Iur. Peter Max Gutzwiller, riflettendo sulla futura funzione dei giudici nel contesto dei trust trasportati nel diritto elvetico, rilevava che:

- 1) i tribunali che applicano la *civil law* dovranno acquisire una conoscenza sufficiente per gestire il diritto dei trust sviluppando una relativa prassi,
- 2) i cantoni dovranno adeguare la propria organizzazione giudiziaria stabilendo un unico tribunale competente per questioni relative ai trust e che, da ultimo,

- 3) le università e le organizzazioni professionali, quali avvocati, notai e giudici, dovranno offrire ai propri membri e ad altri interessati occasioni estese e ripetute di apprendimento al fine di sviluppare ed approfondire la conoscenza del diritto e della prassi dei trust.

In realtà, curiosamente, per motivi che non sono in grado di spiegare, queste “galassie” e interrelazioni tra istituti di diritto sono rimaste fuori delle luci della ribalta. In particolare, nella letteratura non vi è ancora stata un’analisi sistematica della prassi invalsa nei tribunali relativamente al trattamento dei trust di origine straniera nei confronti di immobili in Svizzera e nel Cantone Ticino. Oppure, magari, mi è sfuggito qualche cosa.

Si è dibattuto molto sui trust in particolare in ambito fiscale, mentre raramente è stato effettuato un esame di dettaglio della giurisprudenza civile relativa ai trust costituiti all’estero a fini di pianificazione successoria, sui diritti reali svizzeri e i loro rapporti con la successione estera, la cui proprietà è stata -o deve essere- segregata, a favore di un trust.

La questione è articolata e complessa, anche poiché non tutti i trust sono uguali e poiché, a seconda della giurisdizione estera di origine degli stessi e delle relative disposizioni normative vigenti, anche internazionali bilaterali con la Svizzera, la situazione può essere diversa, tra caso e caso.

La riflessione di oggi si limiterà ad esporre una serie di concetti che ruotano attorno alla proprietà immobiliare in Svizzera – Ticino da parte di trustee/s, per un trust. Potrò dunque focalizzare sui concetti che ruotano attorno al notaio, in particolare in rapporto alla “menzione” del fatto che un immobile fa parte di un trust, quale atto di pubblicità, derivante da atti pubblici notarili. Susciterò, probabilmente, più dubbi che certezze.

- e) Il trust in vita, la sua continuazione quale trust *post mortem* e il trust *mortis causa*: interazione tra diritti reali, diritti successori e diritti del trust e i relativi meccanismi procedurali di trasferimento della proprietà:

Se la costituzione del trust in vita non pone particolari problemi per quanto riguarda la segregazione di beni anche immobiliari a favore del trust, i problemi iniziano al momento in cui con il trust interagiscono diritti successori, a seguito -ad esempio- di un testamento che stabilisce che tutti i beni del disponente (*settlor*) X vanno a favore del *trustee* Y, per il *trust del settlor* X.

Infatti, l'art. 4 CA Trust recita:

*La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei **testamenti** o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.*

e l'art. 15 CA Trust precisa:

La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro quando non si possa derogare ad esse mediante un atto volontario, in particolare nelle seguenti materie:

a) protezione dei minori e degli incapaci;

b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

*c) **testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;***

(...)

Ciò significa che, l'interfacciamento del diritto successorio dello stato della successione genera interazioni talvolta di difficile previsione nei confronti del diritto del trust. In particolare, quando i beni oggetto di successione sono dei beni immobiliari che si trovano in uno stato terzo, subentra anche la componente dei diritti reali che, a sua volta, come gli istituti precedenti, è governata da disposizioni sia interne sia di conflitto internazionale.

A titolo esemplificativo, si può dunque affermare che se un trasferimento ad un trust in vita di un bene immobile in Svizzera rappresenta, sul piano notarile, una difficoltà alla "seconda potenza" (venendo coinvolti diritti del trust e diritti reali), un trasferimento ad un trust "mortis causa" o "post mortem" a seguito di una successione, coinvolgente una successione estera, un trust estero e un immobile interno elvetico, rappresenta un grado di complicazione alla "terza potenza" (venendo coinvolti al contempo diritti del trust, diritti reali e diritti successori).

Nel contesto dei **trust in vita**, il ruolo del notaio elvetico sembra essere relativamente più chiaro e semplice. Infatti, in tal caso ci si muove prevalentemente nel contesto dei diritti reali che, anche in Svizzera, sono piuttosto refrattari ad ingerenze estere, in relazione al diritto del trust estero.

Il legislatore federale nell'art. 67 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) ha conferito ai notai la responsabilità di certificare, mediante **atti notarili** o **atti pubblici**, *l'attestazione che la proprietà fondiaria in oggetto è in relazione ad un trust*. Infatti, compete al notaio, nel contesto del suo atto pubblico notarile, accertare che:

- il trust è stato costituito validamente a norma del diritto estero;
- la persona destinataria del fondo da trasferire è stata inserita in qualità di trustee;
- l'immobile da trasferire al trustee è stato destinato al patrimonio di un trust (cfr. Istruzioni sul trattamento di affari inerenti ad un trust, Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, 28 giugno 2007).

La costituzione, designazione del/dei trustee/s e la destinazione dell'immobile al trust potrebbe anche essere oggetto di un **affidavit**, o una dichiarazione giurata aggiuntiva da parte di un avvocato o notaio locale con perizia in questioni di trust, quale supporto esterno dell'atto.

Come visto sopra, diversa è invece situazione anche per il notaio elvetico quanto si tratta di trust costituiti per **atto di morte** (un *testamento*), una volta deceduto il fondatore (*settlor*), oppure quando dei beni immobili elvetici vengono trasferiti al trustee -per il trust-, o a un *executor* (esecutore testamentario), a un *administrator* (amministratore) o ad un *trustee* inteso rappresentante personale (*personal representative*) *avente diritto temporaneo*, per atto di morte.

In tal caso, oltre agli elementi relativi ai diritti reali elvetici e del trust, entrano in gioco elementi di diritto successorio, esteri, oltre che svizzeri, con le relative autorità giudiziarie competenti, da individuare e definire. La situazione, dunque, si complica assai.

Si pongono infatti aspetti di diritti reali, e di diritti successori, oltre che di diritto di trust, le cui interrelazioni sono talvolta mediate dalla CA Trust, eventuali trattati internazionali specifici in rapporto alle successioni, disposizioni contenute nella Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le indicazioni desumibili dall' *Ordinanza svizzera sul registro fondiario* (ORF), le *Istruzioni sul trattamento degli affari inerenti ai trust* ed dalle *Istruzioni relative ai Certificati di successione esteri come prova per le iscrizioni nel registro fondiario svizzero* di quest'anno, emanati dalla Confederazione (cfr. bibliografia in fine). Queste ultime istruzioni relative ai certificati di successione esteri possono servire -in particolare- quando rimane aperta unicamente la possibilità di un riconoscimento di competenza dello *stato successorio* (estero). Se invece lo stato della successione non ha aperto una procedura di *probate* per assenza dei relativi presupposti interni, ad esempio quando nel foro della successione vi sia unicamente presenza di "*nonprobate assets*", in tal caso rimane aperta la possibilità di considerare di avviare una procedura giudiziaria di rilascio del certificato erediario elvetico ancillare (limitato alla svizzera) nel foro del luogo di situazione dell'immobile, poiché appunto l'autorità straniera non se ne occupa.

Vi sono dunque diversi elementi di collegamento normativo che permettono di determinare la giurisdizione di una successione, e quindi eventuali collegamenti tra beni immobili e trust, nella evoluzione temporale di quest'ultimo istituto.

Nel caso in cui un bene immobile è già stato trasferito in vita nella proprietà della massa dei beni segregati del trust, tale bene non fa più parte della successione del defunto. Se i trustees sono due o di più, il bene detenuto in **proprietà comune** viene concentrato nel/i trustee/s superstite/i per **accrescimento**. Per questo motivo è sempre raccomandabile avere almeno due trustee in carica: in caso di vacanza di un trustee (morte o dimissione), la procedura ne dovrebbe risultare facilitata, senza la necessità di dover procedere con interventi giudiziari impegnativi presso lo stato di sede del trust o competente giurisdizionalmente, per nominare il trustee mancante secondo le istruzioni contenute nel *deed of trust*.

Nel caso invece il trust viene fondato al momento del decesso del fondatore (*testamentary trust* o *trust post mortem*), è verosimile che sia necessario un intervento di *probate* nello Stato della successione, ciò che renderebbe superfluo avviarne uno ancillare nello Stato dell'apertura, del foro -estero- di situazione degli immobili. Proprio a seguito della ineluttabilità della procedura di *probate* nello Stato della successione in caso di *testamentary trust* o *trust post mortem* questa strategia successoria sembra essere molto meno frequente, rispetto alla tecnica del progressivo trasferimento dei beni a favore di un *trust in vita*, con trasferimento dei rimanenti mediante una disposizione successoria di versamento (***pour-over trust disposition***) a favore del trustee, per il trust.

f) La scelta del trust quale pianificazione successoria e il riconoscimento giudiziario del testamento mediante procedura di *probate* o altra

L'aspetto, che sovente localmente non viene considerato nella trattazione delle successioni con la coesistenza di un trust, è che la scelta, nel contesto della preparazione della successione estera, di strutturare la stessa mediante il meccanismo del trust, deriva proprio dalla volontà di regolare la stessa senza dovere procedere ad un riconoscimento giudiziario del -parallelo- testamento mediante una procedura di *probate*. Come visto, i beni che vengono formalmente conferiti, dedicati e segregati al trust (così anche gli immobili) non rientrano più nel testamento e sfuggono quindi, alla procedura di *probate* della successione.

Tale procedura giudiziaria estera di *probate* è infatti sovente molto costosa e dura molto tempo, per cui, la scelta di costituire un trust, designare normalmente due o più trustees attivi e dei sub-trustees nell'*Atto costitutivo del trust* o *deed of trust*, oltre che destinare un immobile -che ad esempio si trova in Svizzera- a dei trustee -per il trust-, mediante intervento del notaio, segregando dunque la proprietà da quella del

costituente (settlor), a favore del/i trustee/s (sovente inizialmente il/i settlor/s sono al contempo co-trustees del trust), per il trust, ha lo scopo di evitare di avviare la procedura giudiziaria di *probate* che definisca chi sono gli *eredi*, i *trustee/s* o gli aventi diritto temporaneo (quali *executor* o *administrators*), dopo il decesso del *settlor* (*disponente*).

Infatti, i beni destinati al trust in vita, quali beni immobiliari e trascritti in proprietà comune ex art. 652 CCS di trustees, che agiscono come una società semplice ex art. 530 CO, magari con menzione di appartenenza dell'immobile ad un trust, rappresentano una massa segregata non soggetta successivamente a procedura di successione. Per quanto riguarda la Svizzera rimangono comunque riservate tutte le disposizioni successorie relative alla legittima e altro (cfr. art. 15 cpv. 1 lit c) CA trust).

I beni detenuti dai co-trustees (se più di uno) lo sono dunque quali proprietà comune ex art. 652 CCS in virtù di un rapporto *di società semplice* ex art. 530 CO.

La scomparsa di un **co-trustee**, in forza al principio dell'**accrescimento**, concentra il rapporto di proprietà sul trustee superstite, per cui ciò non si rende di principio necessaria l'attribuzione successoria tramite procedura giudiziaria, semplificando così la procedura di trasferimento della proprietà.

Per questo motivo, per evitare di fare spostare la gestione del trust da interna-autonoma ad una giudiziaria, è raccomandabile che i *trustees* di un trust in vita siano almeno due o più. Al momento del decesso di uno, la proprietà viene distribuita secondo i termini del trust, senza la necessità del testamento. I trust in vita rappresentano una buona soluzione per alcune persone, ma quasi sempre richiedono l'assistenza di un avvocato per essere impostati e finanziati correttamente. I trust in vita richiedono anche atti separati da depositare dopo la morte del disponente per trasferire la proprietà dal trust ai suoi familiari o ad altri eredi indicati dal deed of trust.

Per quanto concerne gli U.S.A., lo stesso **Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell'America settentrionale**, concluso il 25 novembre 1850 prevede all'art V:

I cittadini di ciascuna delle parti contraenti potranno liberamente disporre de loro beni personali situati nella giurisdizione dell'altra parte, sia con vendita, testamento, donazione, o sia comunque, e i loro eredi testamentari o ab intestato o i loro successori quali che essi siano, cittadini dell'altra parte, acquistano o ereditano detti beni, di cui potranno prendere possesso sia direttamente, sia mediante incaricati, ponno de medesimi disporre a beneplacito, non avendo a pagare altri diritti che quelli cui sono soggetti in pari caso gli stessi abitanti del paese dove codesti beni sono posti. In assenza dell'erede o degli eredi o degli altri successori, l'autorità prenderà per la conservazione dei detti beni le

medesime cure che sarebbero impartite alla conservazione de beni di un nativo dello stesso paese, e ciò sino a che il proprietario legale de beni non abbia potuto prendere le convenienti misure per averli in suo dominio.

Le suespresse disposizioni s'applicheranno in pieno alle proprietà immobili situate negli Stati dell'Unione americana o nei Cantoni della Confederazione Svizzera, ne quali gli esteri sono ammessi alla possessione in natura o all'eredità di proprietà fondiariae.

(...)

e, all'art. VI:

Insorgendo controversie fra pretendenti di una successione, intorno al sapere a chi i beni debbano appartenere, esse saranno recate a tribunali e giudicate giusta le leggi del paese ove giace la proprietà.

Il principio dello stato dell'apertura sancito nel 1850, dunque la competenza del foro del luogo di situazione, esposto nell'art. VI, ha senso se si considera che in tale periodo sarebbe stato impossibile coordinare delle successioni distanti 9'000 km con tempi di percorrenza dei messaggi o decisioni di mesi. Dunque, l'accordo bilaterale in essere tra USA e CH favorisce la composizione delle divergenze successorie relativamente a beni, ove questi si trovano e dunque -per quanto riguarda immobili in Svizzera- nello stato dell'apertura della successione.

Anche l'art. 7 lit. d) della CA Trust dal canto suo stabilisce che qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti e che per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare: *b) alla ubicazione dei beni in trust.*

Taluni Stati prevedono anche la possibilità di rilasciare un **Certificato di trust** (*certificate of trust*), sovente mediante una dichiarazione, di fronte a un notaio, da parte dell/i *trustee/s* in carica, con: indicazione della denominazione del trust; data e chi lo ha formato; nome dei trustees; elementi di proprietà del trust; indicazioni se il trust è revocabile; poteri del trustee; coordinate fiscali quale soggetto fiscale del trust; modalità di trasferimento della proprietà al/ai trustees; indicazioni su eventuali modifiche o correzioni; indicazioni che possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di un trust, con autentica di firma dell/i *trustee/s* dichiarante/i da parte di un *notary public*.

- g) La coesistenza di un trust con una successione può essere incompatibile con il rilascio di un *probate* di un testamento sulla base dello statuto della successione?

Nonostante le peculiarità del trust, in rapporto ad una successione con beni immobiliari in Svizzera, spesso, autorità (o anche delle banche se parallelamente vi sono dei conti bancari), sebbene una successione sia in co-presenza di un trust, esigono di principio un *probate*, o una *letter testamentary (per un executor)*, o una *Letter of administration (per un administrator)* rilasciate sulla base dello stato della successione estera. Ciò, senza considerare la possibilità che -per quanto riguarda beni immobili- lo stesso art. 67 ORF esiga “*un certificato ereditario o una dichiarazione delle autorità successorie competenti*”, dunque non impone l’esistenza di un *certificato ereditario* estero o *probate* dello stato successorio (o *Erbstatut*), bensì considera anche la possibilità che il certificato provenga dal luogo della liquidazione della successione dello “*stato dell’apertura*” della stessa (o *Eröffnungsstatut*), ad esempio nel foro del luogo di situazione (*giurisdizione di situazione dei beni*), come previsto anche dal trattato CH/USA del 1850.

Per quanto riguarda un trust in vita (*living trust*), se al momento del decesso del fondatore (*settlor*) l’asse del trust (*principal of the trust*) ha già ricevuto la maggior parte dei beni in vita, l’asse della successione a favore dello stesso solitamente è minimo e quindi talvolta non è neppure possibile avviare la procedura di *probate*, riservata a successioni più importanti (in California superiori a \$ 166'250). I beni che non sono soggetti alla procedura successoria del *probate* sono anche detti “*nonprobate assets*”.

La situazione sembra essere diversa è nel caso dei ***trust testamentari***, o *testamentary trust*, ove la relazione di trust nasce con la morte del disponente. Infatti, in tal caso -più raro- solitamente il testatore designa un esecutore testamentario (*executor*) che ha il compito di procedere a trasferire i beni a favore a nome dei *trustees*, per il trust. Questo *executor* normalmente viene designato dal tribunale dello stato della successione. Se avesse la facoltà di agire all’estero potrebbe egli chiedere di essere riconosciuto e procedere a trasferimenti anche all’estero. In caso contrario, sarebbe necessario procedere a chiedere allo stato dell’apertura la designazione di un esecutore testamentario ancillare nello *stato di apertura* della successione.

Dunque, di base, per il trapasso di un immobile che si trova in Svizzera per successione sarebbe anche bastante un semplice certificato ereditario svizzero, limitato alla svizzera, basato sulla giurisdizione elvetica determinata dall’assenza di azione da parte dell’autorità di *domicilio* della successione o *primaria*, sulla competenza derivata dai diritti reali su territorio elvetico (cantonale e distrettuale) e/o - se del caso- della cittadinanza -o co-cittadinanza- elvetica del decuius estero, il tutto in particolare nel caso in cui nello Stato del testamento vi siano solo dei *nonprobate*

assets e dunque il relativo tribunale non se ne occupa, magari anche per difetto di competenza giurisdizionale sugli immobili siti all'estero.

In caso di coesistenza di un trust con assegnazione successoria, per testamento, al *trustee*, per il trust, di beni immobili che si trovano in svizzera, un *certificato ereditario ancillare elvetico (probate svizzero)* potrebbe stabilire che: sulla base dell'esistenza del *trust*, del suo *atto costitutivo (deed of trust)* e del *trustee* in carica o istituito successivamente, il testamento estero ha determinato *trasferimento universale post mortem* a beneficio di un *executor* (esecutore testamentario), *administrator* (amministratore) o *trustee*, quale avente diritto provvisorio, con il compito di trasferire il bene immobiliare ai *beneficiaries* (beneficiari), secondo le istruzioni contenute del *deed of trust (atto costitutivo del trust)*, sulla base del diritto del trust applicabile.

In questo caso, più che un *certificato ereditario ancillare elvetico*, come anche evidenziato nel successivo punto h), nel contesto del testamento straniero sembrerebbe più idoneo e bastevole il rilascio di un *certificato di designazione quale esecutore testamentario*. Infatti, il ruolo del *trustee* -salvo casi particolari, appare più prossimo ad un *avente diritto provvisorio*, con il mandato di trasferire i beni della successione ai beneficiari (*beneficiaries*) ultimi, aventi questi una valenza più simile agli eredi, di quanto non l'abbia invece il *trustee* stesso. Essendo solitamente l'*executor* (esecutore testamentario) anche *trustee*, in rappresentanza di tali funzioni, il doppiamente incaricato (*trustee* al contempo esecutore testamentario) potrà poi, con tali credenziali, mediante l'intervento del notaio pubblico elvetico, procedere a trasferire i beni della successione al trust, venderli o dividerli ex art. 67 a ORF, a seconda quanto prescritto nel testamento, nel *deed of trust* e permesso dal diritto del trust applicabile.

Considerato che la funzione dell'amministratore può essere considerata unicamente nel caso di successione *ab intestat*, vale a dire senza presenza di testamento (*intestacy succession*), e che normalmente le disposizioni normative non designano *erede universale* un eventuale trust costituito in vita, in assenza di testamento, il *certificato giudiziale di designazione quale amministratore* difficilmente potrebbe avere un ruolo nel contesto del attribuzione successoria di beni immobiliari a favore di un trust.

Oppure, può anche succedere che, alla presenza di un trust, nel proprio testamento il disponente lasci gli immobili all'estero a degli eredi (non al trust). Anche in tal caso un certificato ereditario ancillare elvetico può stabilire direttamente che, sulla base dell'esistenza del testamento e degli eredi, questi ultimi sono eredi del decuius e dunque dei beni immobiliari collocati in svizzera. Appunto, poiché questi beni immobili non sono stati dedicati, dal decuius nel suo testamento, al trust.

Nel caso della costituzione di *Deed of trust* in rapporto al *Last Will and Testament*, solitamente gli stessi, nel caso della California, vengono costituiti sequenzialmente

secondo la seguente struttura, con firme autenticate da un notaio locale. Allego un possibile esempio di interazione tra trust e testamento californiano ed atti successivi:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Last Will and testament of X</i> | <i>X Revocable living trust (Deed of trust)</i> |
| 2. - | <i>First amendment of the X revocable trust</i> |
| 3. - | <i>Second amendment of the X living trust - description of assets transferred to the X living trust</i> |
| 4. <i>First Codicil to Will of X</i> | <i>Third amendment of the X living trust</i> |
| 5. <i>Morte / Death (Death Certificate of X)</i> | <i>(si trasforma in "X irrevocable trust")</i> |

Per potere comprendere l'interazione tra atto costitutivo del trust e testamento, è dunque necessario avere tutti i documenti delle relative modifiche, sia del trust sia del testamento, così da avere un quadro complessivo completo del rapporto tra trust e successione. È necessario determinare le eventuali decisioni del disponente *settlor* di attribuzione al trust dei propri, specifici, beni immobiliari. È dall'esame di questi documenti che si riesce a determinare se un immobile è stato attribuito dal disponente al trust in vita sulla base del diritto del trust, oppure se è stato attribuito a un erede per disposizione testamentaria sulla base del diritto successorio applicabile.

Dunque, è solo esaminando questi documenti che si può determinare la procedura da attuare per ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile, vale a dire:

- alla persona *avente diritto temporaneo* (esecutore testamentario / *executor* o amministratore / *administrator*) o alla persona designata quale *trustee* o alla persona beneficiata *beneficiary*, nel caso di coinvolgimento e **trapasso della proprietà mediante il meccanismo previsto dall'istituto del trust** e il relativo diritto applicabile; o
- alla persona *avente diritto temporaneo* (esecutore testamentario / *executor* o amministratore / *administrator*) o all' **erede**, nel caso di assenza di coinvolgimento di un trust, mediante il meccanismo di **trapasso della proprietà per successione** prescritta del relativo diritto applicabile.

Occorre notare, che secondo le direttive dell' *Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario* del 28 giugno 2007 i beni patrimoniali devono essere trasferiti al trust singolarmente (**nessuna successione universale**).

Questa indicazione può essere interpretata unicamente quale limitazione al trasferimento, alla segregazione, dei beni in vita del disponente, a favore del trust: i beni vanno trasferiti singolarmente: non è possibile trasferirli -in vita- tutti in maniera *universale*, al trust.

Per contro, questa indicazione non può essere interpretata quale un divieto di trasferimento di beni immobiliari a favore di un trust mediante una *pour-over disposition* **successoria**, anche universale, oppure nel caso di successione universale a favore del trust mediante *testamentary trust* (sempre che ciò sia possibile in rapporto alla nazionalità e *professio iuris* del disponente). Una simile interpretazione, se fosse estesa ai trasferimenti di origine successoria a favore di un trust, sarebbe lesiva degli art. 4 e 15 cpv. c) CA Trust relativi alle riserve del diritto successorio in rapporto dai trust.

La necessità che i beni immobiliari debbano essere trasferiti al trust singolarmente (“nessuna successione universale”) va dunque intesa nel contesto del trasferimento del bene immobiliare durante la fase del trust *inter vivos*, vale a dire al momento della costituzione o successivamente, mediante attribuzione dal disponente in vita. Non può per contro estendersi nel contesto di *lasciti mortis causa* a favore del trust già costituito in precedenza *inter vivos* né a favore di un *testamentary trust* sorto *post mortem*. In tali casi, infatti, la successione universale a favore del trust, se prevista dal diritto successorio applicabile, va ammessa. Ciò, anche a causa delle riserve a favore del diritto successorio previste dalla CA Trust.

La direttiva federale del 28 giugno 2007 -per il caso della costituzione del trust con disposizione di morte- indica anche che:

“In caso di costituzione del trust a causa di morte, il diritto di successione applicabile viene a determinare se il fondo deve essere trasferito direttamente al trustee, oppure se è previamente trasferito ad un avente diritto intermediario (personal representative), p. es. un amministratore di successione (administrator); oppure un esecutore testamentario (executor), (con l'obbligo di consegna del bene in trust al trustee).

Il certificato di eredità estero (certificato di eredità, certificato di successione) è sufficiente come prova del titolo giuridico, se da esso risulta (anche) il trasferimento a favore del trustee.

Se dal certificato di eredità non risulta il trasferimento a favore del trustee (cosa che dovrebbe corrispondere al caso normale), al registro fondiario dovranno essere forniti anche i documenti enumerati nelle direttive dell'Ufficio federale di giustizia“.

Occorre effettuare una riflessione analoga nel caso di *pour-over disposition* successoria a favore di un trust già costituito in vita. In tal caso, in particolare quando l'autorità straniera non si occupa della successione, se strutturata bene, se si situa nel novero delle successioni *nonprobate* secondo i parametri dello stato della successione, come tali -appunto- non suscettibili di avviare ed ottenere giudizialmente un *probate* nello stato della successione, occorrerà allora ottenere un *certificato ereditario - probate*, o meglio un **certificato di esecutore testamentario (executor**

certificate) non nello stato della successione, bensì in quello dell'apertura, vale a dire nel luogo di situazione dell'immobile all'estero.

Dunque, nel caso in cui il beneficiario della successione universale sia il trust, e per esso il o i trustee/s, per potere procedere con il trapasso delle proprietà immobiliari del deceduto nel luogo di situazione dei beni immobili, verosimilmente è sufficiente chiedere al giudice svizzero dello stato dell'apertura della successione il rilascio di un **certificato quale esecutore testamentario** (*executor*) designato nel testamento (*Will*). L'*esecutore testamentario* (*executor*) designato nel testamento (*Will*), normalmente, è al contempo il trustee del trust beneficiato quale *avente diritto temporaneo* dall'eredità, già designato in precedenza dal settlor.

D'altro canto, a dipendenza del *deed of trust* -e salvo casistiche speciali- sovente il trustee espleta il proprio incarico quale *avente diritto temporaneo*. Dunque, il trustee ha una funzione più simile a quella di un esecutore testamentario (*executor*) o di un amministratore (*administrator*), che di un erede. Infatti, normalmente, il *deed of trust* specifica chi sono i beneficiari ultimi (*beneficiaries*), i quali sono in definitiva gli eredi della successione, sebbene mediata dall'opera del trustee regolata del *deed of trust*.

In definitiva, avendo l'esecutore testamentario (*executor*) anche il diritto di trasferire o dividere beni immobiliari anche senza il concorso dei coeredi, derivando sovente tale diritto dalle disposizioni contenute nel *deed of trust* oppure dal diritto del trust applicabile, in forza del **certificato quale esecutore testamentario** (*executor*) limitato alla Svizzera, l'esecutore testamentario (*executor*), che -normalmente- al contempo è anche trustee del trust, può successivamente presentarsi presso un notaio elvetico per effettuare i trasferimenti degli immobili prescritti nell'art. 67 cpv. 1 ORF: dal defunto al/i trustee/s, dal/i trustee/s al/i beneficiario/i oppure a terzi per liquidare il relativo valore e distribuirlo tra i beneficiari come permesso dal *deed of trust*.

- h) La revisione in atto dell'art. 92 cpv. 2 LDIP nel contesto del diritto successorio tende a rafforzare la possibilità di riconoscere lo stato dell'apertura della successione e dunque, nel contesto del foro competente del luogo in cui si trovano i beni, l'ottenimento di un certificato ereditario e/o quale esecutore e amministratore della successione, in caso di inoperosità dello Stato di domicilio della successione: effetti sul trust

Nel contesto della revisione del LDIP in atto presso le camere federali (cfr. quanto indicato nella bibliografia e il documento allegato in fine), la possibilità di azione alternativa svizzera del giudice dello stato di apertura viene stimolata, ritenuto che si prevede di modificare l'art. 88 cpv. 1 relativo alla competenza del foro del luogo di situazione nel seguente modo:

1. Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale. (Proposta del Consiglio federale, al 14.09.2023 non ancora consolidata dalle camere federali).

Attualmente, il paragrafo recita così:

1. Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere non se ne occupino.

È verosimile che se vi sarà una maggiore attenzione federale allo stato di apertura della successione, anche la regolazione dei beni attribuiti a trust da una successione ne potrà beneficiare.

Va peraltro rilevato che vi sono diverse procedure per ottenere un *probate* negli Stati Uniti.

Ad esempio, in California, oltre alla procedura ordinaria, per una successione il cui asse ha un valore inferiore a 166'250 US\$, è aperta la via del "*Small Estate affidavit*", oppure, se necessario, in caso di immobili nello stato di successione dal valore di meno di 100'000.- US\$. , una "*Petition to determine succession of real property*". Per immobili situati fuori giurisdizione statale, i tribunali californiani non sono competenti.

A seguito del principio del *dualismo* della successione, non avendo le autorità giudiziarie californiane giurisdizione su immobili situati all'estero, sovente non è possibile procedere con una procedura di *probate*, quando ivi non vi sono beni che permettano di raggiungere il valore soglia dell'asse indicata sopra, oppure quando i beni anche immobiliari siano già stati tutti attribuiti al trust sottraendoli così alla successione. Per il calcolo del valore dell'asse successorio, in California considerano anche il valore degli immobili siti all'estero, sebbene il giudice californiano non abbia competenza per il trasferimento degli stessi.

Come indicato sopra nel punto g), nel caso del trasferimento per successione di beni immobili in Svizzera ad un trust, sussiste la possibilità, in caso di inoperosità delle autorità dello stato della successione, che, nel luogo di situazione dell'immobile, che il giudice svizzero dello stato dell'apertura della successione possa rilasciare un **certificato di esecutore testamentario** (executor) limitato alla svizzera volto a permettere -in applicazione dell'art. 67 cpv.1 a) ORF- il trasferimento del bene

dall'esecutore quale *avente diritto temporaneo* -ed al contempo trustee-, al trustee che poi ne disporrà come prescritto dal *deed of trust* e dal diritto del trust applicabile.

Un **certificato quale amministratore della successione limitato alla Svizzera**, essendo questo limitato ai casi di successione *ab intestat*, senza testamento, e non prevedendo il diritto successorio estero usualmente quote successorie da favore di trust, in casi normali non ha rilievo nel contesto del trapasso successorio di beni dal defunto ad un trust.

- i) In svizzera il *trust interno* (in applicazione di trust esteri ma con organi locali) è ammissibile *inter vivos*, quello interno *mortis causa* risulta problematico per i cittadini svizzeri

Occorre considerare che in Svizzera, costituire un **trust in vita** (*living trust*) basato sul diritto straniero che lo ammette e lo regola, è ipotizzabile, sia che il disponente *settlor* e gli organi relativi siano domiciliati in Svizzera, sia che siano domiciliati all'estero. Quando un trust è basato su un disponente e organi che si trovano all'interno della Svizzera viene anche chiamato **trust interno**.

Per quanto concerne il **trust testamentario** (*testamentary trust*) *mortis causa*, la situazione è un po' più complessa. Infatti, occorre partire dal presupposto che il diritto successorio elvetico mette a disposizione una serie di istituti successori limitati, considerati quale *numerus clausus*, quindi non estendibile da nuovi istituti successori. Sebbene il trust all'estero abbia valenza quale strumento di pianificazione pre-successoria, in Svizzera ha una connotazione quale istituto autonomo, tant'è che la stessa CA Trust formula delle riserve a favore delle disposizioni successorie dei paesi firmatari.

A seguito di queste considerazioni, parte della dottrina elvetica esclude che un cittadino svizzero possa procedere a costituire un trust *mortis causa* nel contesto del proprio testamento. Ritengo per contro che il quadro giuridico attuale non impedisca che una persona in Svizzera costituisca un *trust in vita* basata su diritto estero, e che in seguito, nel contesto del proprio testamento basato sul diritto elvetico, dedichi determinati beni, tra cui magari anche degli immobili, ad uno o più trustees di un *trust interno*.

A ciò va aggiunto che, nel contesto dell'art. 90 LDIP relativo al diritto applicabile, lo straniero può per testamento o contratto successorio sottoporre la successione a uno dei suoi diritti nazionali. Ciò significa che non è escluso che uno straniero domiciliato in Svizzera (o un cittadino svizzero con doppia nazionalità?) originario di uno Stato che conosce il trust e il cui diritto nazionale permetta la costituzione di un trust *mortis causa*, tramite testamento basato sul diritto nazionale di origine del testatore, sebbene redatto in Svizzera ove egli è domiciliato, possa costituire un trust testamentario in tale modo.

Vorrei rilevare che nel contesto della revisione della LDIP attualmente pendente presso le camere federali, con riferimento all'art. 91 LDIP relativo alla scelta del diritto applicabile, le seguenti versioni sono in fase di discussione (*si confronti l'allegato a fine documento*):

1 Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. (= CF)

*1 Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. **Il cittadino svizzero può scegliere unicamente il diritto svizzero.** (Consiglio degli Stati).*

Mentre la versione attualmente vigente è la seguente:

1 La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

Se dovesse prevalere la versione del Consiglio degli Stati, gli svizzeri con doppia cittadinanza non potrebbero più optare per il diritto successorio del secondo stato. Ciò restringerebbe le facoltà di decidere eventualmente per la giurisdizione che conosce l'istituto del trust e dunque di potere costituire un trust testamentario.

j) Il principio del dualismo anglosassone

Un altro aspetto da considerare, indirettamente attinente alla tematica del trust, e che ne è affine, per quanto concerne la strutturazione di un testamento estero, consiste nel fatto di valutare se, sulla base del principio del *dualismo della successione*, che permea generalmente le successioni di derivazione anglosassone, non sia talvolta ipotizzabile, invece che attribuire un bene ad trust in vita, o, invece di attribuire un bene immobile in svizzera nel contesto di un testamento scritto all'estero sulla base del diritto estero, se non si possa piuttosto procedere con la tecnica del *testamento separato* (*separate will*) detto anche *testamento internazionale* o *testamento estero* parallelo al testamento principale locale, che, dall'estero e secondo le sue forme, si limiti a regolare la proprietà dell'immobile che si trova in Svizzera, nel cantone Ticino, sulla base del diritto reale e successorio elvetico.

Tale possibilità non è stata prevista dal *Regolamento europeo sulle successioni* né la prevista modifica della LDIP volta a parzialmente adeguarsi allo stesso ne fa esplicito riferimento, sebbene tale soluzione potrebbe essere talvolta efficace per risolvere

problemi altrimenti difficilmente risolvibili proprio a seguito dell'assenza di competenza del giudice dello stato della successione nei confronti dei beni immobili siti all'estero. Sia la Germania ex art. 25 cpv. 2 EGBGB sia la Svizzera ex art. 87 cpv. 2 LDIP prevedono la possibilità che il **cittadino svizzero** con domicilio all'estero possa fare una scelta parziale di legge svizzera in favore dei beni situati nei rispettivi paesi di origine (cfr. Il regolamento Europeo sulle Successioni, 2015, Giuffrè, ad art. 7, no. 37).

La redazione di un *testamento separato* per regolare il destino di un immobile all'estero potrebbe essere di aiuto per facilitare la procedura di trapasso della proprietà immobiliare all'estero in una futura successione aperta in un paese anglosassone sulla base dello *stato della successione*, procedendo con lo stato dell'apertura sulla base della competenza giurisdizionale del foro del luogo di situazione dello stato di apertura. Questo tipo di testamento, appunto noto come "*testamento estero*" o "*testamento internazionale*," è stato ideato specificamente per affrontare le questioni relative ai beni situati in paesi diversi da quello di residenza del testatore. Invece di procedere a riconoscere il testamento dello stato della successione che regola le questioni in tale giurisdizione (spesso procedura lunga ed articolata), la procedura di riconoscimento del testamento nello stato dell'apertura potrebbe essere semplificata da un testamento succinto che regola la successione di beni all'estero, come potrebbe essere nel cantone Ticino, in applicazione dei diritti reali svizzeri, anche con riferimento alla devoluzione dei beni ad un trust, già istituito o da istituirsi *post mortem*.

Sebbene la Svizzera non abbia ratificato la *Convenzione di Washington sull'adozione di norme uniformi in materia testamentaria che ha istituito il testamento internazionale* del 1973, ciò non dovrebbe impedire di riconoscere dei testamenti separati, mirati a regolare il destino successorio di immobili siti in Svizzera, mediante intervento, invece del giudice del domicilio estero del decuius, del foro ancillare del luogo ove si trova l'immobile, in Svizzera.

L'Italia ha ratificato la convenzione di Washington nel 1991 assieme a diciannove stati. Gli USA l'hanno firmata nel 1973 ma non ratificata, il Regno Unito l'ha firmata il 1974 ma non ratificata; l'Australia l'ha ratificata nel 2014, ed il Canada nel 1977. Non sono al corrente per quale motivo la -internazionale- svizzera non abbia ancora aderito tale convenzione.

La Convenzione di Washington non va confusa con la *Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie* del 5 ottobre 1961, non è stata firmata né ratificata dall'Italia, né dal Canada né dagli USA. L'hanno invece ratificata la Svizzera nel 1971, il Regno Unito nel 1964/1965 e l'Australia nel 1986.

k) Coesistenza di testamenti separati per giurisdizioni “immobiliari” extra stato di apertura della successione?

Il dualismo della successione nel sistema anglosassone e l'utilità della preparazione di testamenti separati (o internazionali) per regolare il destino successorio di beni immobiliari siti in svizzera, lavorando sul concetto di *domiciliary* o *primary* (di domicilio o primaria) *probate* rispettivamente di *ancillary* (ancillare) *probate*, in funzione della competenza giurisdizionale del tribunale, è determinante per stabilire quale sia la Corte maggiormente idonea per regolare la successione.

Come visto in precedenza, il legislatore federale nella prossima revisione della LDIP si sta indirizzando verso una maggiore applicabilità dello stato dell'apertura della successione in caso d' "*inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero*".

Spetta dunque all'autorità giudiziaria del luogo di situazione dei beni, in caso, del Cantone Ticino, decidere, dopo contestuale istanza dell'erede beneficiario secondo il testamento, sia esso l'"avente diritto temporaneo", quale *executor* (riconosciuto quale esecutore testamentario limitatamente ai beni immobili) o *administrator* (*amministratore* sempre limitatamente ai beni immobili fuori dalla giurisdizione dello stato della successione), il *trustee* istituito o l'erede istituito, di decidere sul destino dei beni immobiliari fuori giurisdizione dello stato di successione, quali organismi dello stato dell'apertura, ritenuta l' "*inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero*".

Con riferimento alla Convenzione svizzero - americana del 1850 sulle successioni, sulla base della regola del *comity*, tra Svizzera e USA dovrebbe prevalere il principio secondo cui, quando lo stato di domicilio assume la giurisdizione, lo stato di non domicilio non interferisce (cfr. Alfred von Overbeck, *American-Swiss Successions - the meaning of art. VI of the 1850 Treaty*, The American Journal of comparative law, 1970 [vol 18], pag. 603). A contrario, se lo *stato di domicilio della successione* non assume la giurisdizione, dovrebbe quindi rimanere aperta la competenza ancillare del luogo ove la proprietà immobiliare si trova.

Il problema del dualismo della successione negli Stati Uniti di America si pone anche internamente, quando il decuius deteneva proprietà immobiliari in più stati degli Stati Uniti di America, prima anche che internazionalmente, al di fuori degli USA. A maggiore ragione, in caso di inoperosità delle autorità giudiziarie estere, si impone una soluzione determinata dallo stato di apertura della successione, proprio quando in tale stato si trovano degli immobili la cui proprietà deve essere regolata. Ciò, anche se questa proprietà è attinente ad un trustee -o più trustees- estero/i.

Una maggiore apertura volta a coprire i vuoti giurisdizionali nelle successioni estere è idonea a ridurre il rischio che terreni diventino parte della folta schiera dei *terreni silenti* o i cui *proprietari siano sconosciuti*, poiché non governati, poiché i proprietari non riescono ad assumerne la proprietà a seguito della complessità dei rapporti di proprietà

e successori internazionali, magari accresciuti dall'esistenza di uno o più trust. Nodi giuridici, il cui costo di risoluzione, spesso, rischia di superare il modesto valore dei terreni interessati.

In California, nel caso di decesso di un trustee, la procedura prevede che venga redatto un ***Affidavit of Death of Trustee*** (dichiarazione giurata o asseverazione del decesso di un trustee): ove il trustee subentrante deve dichiarare che il genitore/trustee è deceduto e che il trustee subentrante nominato nel trust del genitore è il nuovo trustee. L'asseverazione deve anche dichiarare che il genitore/trustee deceduto era proprietario della proprietà immobiliare. A sostegno dell'affidavit deve essere presentato un certificato di morte originale. Vi sono dunque anche dichiarazioni giurate o asseverazioni notarili dello stato della successione che concorrono a formare il substrato probatorio su cui si poggia poi il notaio elvetico per la confezione dell'atto pubblico necessario per determinare -ad esempio- il trasferimento di proprietà immobiliare in svizzera ex art. 67 cpv. 1 lit b no. 3 ORF.

La possibilità di regolazione in Stati di tradizione anglosassone del destino *post-mortem* degli immobili siti all'estero, in Svizzera, mediante un *testamento separato* destinato allo stato dell'apertura nel luogo di situazione degli immobili, va valutata caso per caso e con attenzione. Non esiste molta letteratura a proposito.

l) *La revisione in atto dell'art. 92 cpv. 2 LDIP in ambito successorio relativamente all'estensione dello stato successorio e liquidazione della successione, e i possibili effetti anche nei confronti delle successioni coinvolgenti organi di trust*

L'attuale art. 92 cpv. 2 LDIP recita quanto segue:

2 L'attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell'autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusa l'esecuzione testamentaria.

Il Consiglio federale ha proposto la seguente aggiunta, non modificata dalle camere federali; dunque, entrerà in vigore alla fine della procedura di revisione:

2 ... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell'esecuzione testamentaria o dell'amministrazione della successione, nonché alla questione dei diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore della successione e della sua facoltà di disporre.

Nel contesto del messaggio 20.034 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio) del 13 marzo 2020 (FF 2020 2987ss), il Consiglio federale ha argomentato come segue l'aggiunta proposta:

“La riformulazione dell’articolo 92 capoverso 2 LDIP elimina un’attuale incertezza giuridica. S’intende chiarire che sottoporre l’esecuzione testamentaria allo stato dell’apertura significa in primo luogo contemplare i suoi «aspetti procedurali» (sorveglianza da parte delle autorità, rimedi giuridici degli eredi ecc.). Per quanto riguarda gli aspetti materiali, il disegno segue la soluzione delineata nel messaggio sulla LDIP (basata sulla letteratura specializzata di allora). I diritti e gli obblighi dell’esecutore testamentario (compiti, facoltà, obblighi di diligenza, indennizzo ecc.) sottostanno in linea di massima allo stato successorio. Per contro, la questione relativa alla posizione dell’esecutore testamentario in relazione alla successione, ossia all’eventuale qualità di proprietario della successione («diritti sulla successione») e alla sua facoltà di disporre, è giudicata in base allo stato dell’apertura.

Il vigente articolo 92 tratta esclusivamente dell’esecuzione testamentaria. Per motivi legati alla chiarezza, la nuova formulazione menziona ora invece anche l’amministrazione della successione, con cui la liquidazione della successione ordinata dalle autorità, come la liquidazione da parte di un administrator secondo la common law o un «amministratore della successione» secondo l’articolo 29 del regolamento europeo. Non è invece contemplato un mero amministratore dell’eredità secondo l’articolo 554 CC, il cui compito si limita a provvedimenti conservativi. La mera amministrazione dell’eredità continuerà a essere sottoposta allo stato d’apertura.

Per semplificare l’applicazione del disciplinamento, allo stato dell’apertura è stato assegnato un ampio campo di applicazione in riferimento all’esecuzione testamentaria e all’amministrazione della successione. Il vantaggio della soluzione proposta è che in caso di applicazione del diritto successorio di uno Stato di common law a una procedura successoria svizzera, un executor è trattato in linea di massima come un esecutore testamentario secondo il CC e la nomina di un administrator prevista in caso di assenza di un esecutore può essere attuata attraverso l’ordine della liquidazione d’ufficio secondo l’articolo 593 CC. In questo modo un executor o un administrator può facilmente essere integrato nel sistema del diritto civile svizzero.

Quanto alla dichiarazione che riconosce gli eredi e l’esecutore testamentario, all’iscrizione nel registro fondiario e così via, si può far capo alle regole del diritto svizzero applicabili alle fattispecie interne. Ciò ha anche il vantaggio che le autorità svizzere non devono verificare se lo stato successorio che prevede un executor o un administrator conferisce alla persona interessata la qualità di proprietario della successione – una domanda cui non è sempre facile rispondere. In tutto questo si tiene sufficientemente conto dello stato successorio.

La soluzione proposta in questa sede corrisponde alla dottrina dominante relativa al vigente articolo 92 LDIP.

Anche il fatto che la facoltà di disporre dell'esecutore testamentario o dell'amministratore della successione sia giudicata secondo lo stato dell'apertura, sgrava notevolmente il trattamento della successione in Svizzera. Le corrispondenti regole degli ordinamenti giuridici degli Stati di common law, secondo i quali l'executor e l'administrator di norma ricoprono la posizione di un trustee, sono difficilmente applicabili nel contesto svizzero. Sottoporre la facoltà di disporre allo stato dell'apertura serve inoltre a proteggere le relazioni giuridiche. Terzi che entrano in contatto professionale con un esecutore testamentario o un amministratore della successione coinvolto in un procedimento successorio svizzero potranno fare affidamento sulla validità delle regole svizzere in merito alla capacità di disporre. La LDIP tutela interessi corrispondenti anche in altre disposizioni.

Il termine «facoltà di disporre» va inteso in senso lato: non si riferisce unicamente all'alienazione o all'aggravio di beni successori, ma anche alla contrazione di impegni a carico della successione. Anche l'espressione «diritti sulla successione» va intesa in senso lato: comprende la questione della proprietà e del diritto alla proprietà.

Se nel quadro di un procedimento successorio è nominato un esecutore testamentario o un amministratore della successione e se la corrispondente decisione delle autorità può essere riconosciuta in Svizzera secondo l'articolo 96 LDIP, i diritti sulla successione e la facoltà di disporre sono retti dal diritto su cui si fonda la citata decisione delle autorità.

Secondo il regolamento europeo (art. 29 par. 2 comma 3), nel quadro dell'amministrazione di una successione, il «trasferimento della proprietà dei beni ereditari» è retto dallo stato successorio. Non ne risulta tuttavia un rischio di conflitto con il diritto svizzero. L'articolo 29 del regolamento europeo interessa la nomina di un amministratore della successione nel quadro di un procedimento successorio che si svolge in uno Stato parte del regolamento. Dal punto di vista svizzero, per la persona nominata vale quanto illustrato dal capoverso precedente.”

Questa precisazione normativa, nel passato episodicamente già attuata dalla prassi dei tribunali per sbrogliare delle matasse altrimenti inestricabili, dovrebbe facilitare in futuro anche lo sviluppo di quei passaggi che nell'articolo 67 dell'ordinanza federale sul registro fondiario (ORF) vengono esposti in maniera invero un po' criptica, relativamente all'acquisto in relazione a un trust.

L'art. 67 ORF, fondamentale a proposito della trasposizione del rapporto di trust su un immobile in Svizzera, recita quanto segue:

Art. 67 ORF - Acquisto in relazione a un trust

1 Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l'attestazione del titolo giuridico è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:

a. un contratto concluso per atto pubblico:

- 1. in caso di trasferimento di un fondo dal fondatore al trustee in occasione della costituzione del trust mediante atto tra vivi,*
- 2. in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei (amministratore dell'eredità, esecutore testamentario) o dagli eredi del fondatore a un trustee,*
- 3. in caso di trasferimento tra due trustee di un fondo di proprietà esclusiva appartenente a un trust,*
- 4. in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei o dagli eredi del trustee deceduto al trustee subentrante,*
- 5. in caso di trasferimento di un fondo facente parte di un trust dal trustee al beneficiario;*

b. il certificato ereditario o una dichiarazione delle autorità successorie competenti:

- 1. in caso di costituzione di un trust mediante disposizione a causa di morte e trasferimento diretto di un fondo dal fondatore al trustee,*
- 2. in caso di trasferimento diretto di fondi appartenenti a un trust dal trustee deceduto al trustee subentrante,*
- 3. in caso di acquisto da parte degli aventi diritto temporanei oppure degli eredi del fondatore o dei trustee, tenuti all'ulteriore trasferimento;*

c. in caso di acquisto di un fondo da parte degli eredi del fondatore mediante legato: una copia autenticata della disposizione a causa di morte e una dichiarazione scritta del trustee attestante l'accettazione;

d. in caso di trapasso della proprietà a seguito della modifica della composizione di un trust con più trustee: un atto scritto firmato da tutti i trustee che attesta l'esclusione di vecchi trustee o l'inclusione di nuovi trustee.

2 All'acquisto di un fondo di un terzo non facente parte del trust o all'acquisto di un fondo appartenente a un trust da parte di una tale persona si applicano gli articoli 64 e 65.

3 L'attestazione dell'appartenenza di un fondo a un trust è fornita mediante una menzione, l'atto di trust, il contratto di trasferimento o la decisione di un'autorità giudiziaria. Se tale attestazione manca, l'ufficio del registro fondiario non verifica d'ufficio l'appartenenza di un fondo a un trust

Tale articolo infatti suddivide due grandi categorie per procedere con un trapasso di proprietà: a) mediante un **contratto concluso per atto pubblico** oppure b) mediante un **certificato o una dichiarazione dell'autorità successorie competenti**.

Occorre considerare che nelle due grandi categorie, vale dire il trapasso mediato dal notaio mediante atto pubblico e il trapasso determinato da un certificato ereditario o da una dichiarazione dell'autorità successorie competenti, abbiamo una categoria di protagonisti, definiti: **aventi diritto temporanei** (*temporary rights holders*) che vengono anche definiti quali **amministratori** (*administrators*) dell'eredità o **esecutori testamentari** (*executors*). La formalizzazione di tali funzioni, nella procedura di acquisto del bene da parte di un trust, nel contesto di una successione, sono fondamentali per potere poi interagire, successivamente con il notaio, nel contesto del contratto concluso per atto pubblico. Infatti, l'ulteriore trasferimento di un immobile dagli aventi di diritto temporanei o dagli eredi del fondatore a un trustee, tramite un contratto concluso per atto pubblico da parte di un notaio, presuppone quale premessa il riconoscimento formale giudiziario dell' *avente diritto temporaneo* da parte dell'autorità successoria competente. Sovente proprio l'autorità di *apertura della successione*, dove si trova l'immobile da trasferire, in futuro consolidata, mediante la conferma previste dal legislatore federale.

Dunque, nel contesto dell'art. 67 ORF di può constatare che, quale presupposto per la rogazione di taluni atti notarili volti ad ottenere dei trapassi della proprietà ad origine successoria, descritte nel no. 1 cpv. b) dello stesso articolo relativo al *certificato o una dichiarazione dell'autorità successorie competenti*, l'ottenimento di tali certificati (nello stato della successione o in quello dell'apertura ancillare della successione), rappresentano il presupposto affinché il notaio possa agire nell'allestimento del contratto di trapasso della proprietà, in particolare nei casi previsti descritti nel no. 1 lit a) cpv. 2 e 4 ORF che prevedono:

art. 67 cpv. 1 lit a) 2 ORF

“in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto temporanei (amministratore dell'eredità, esecutore testamentario) o dagli eredi del fondatore a un trustee,”

art. 67 cpv. 1 lit a) 4 ORF

“in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli aventi diritto tempo temporanei o dagli eredi del trustee deceduto al trustee subentrante,”

Il notaio, prima di rogare tali tipologie di atti, dovrà dunque di regola ottenere, o dallo stato della successione o da quello dell'apertura della successione, un certificato che gli permetta di formalizzare quanto necessario a registro fondiario.

Come già espresso nei precedenti punti g) e h), il certificato che può permettere al notaio di rogare il trasferimento di beni immobili di un decujus a favore di un trust, e per esso del trustee, è il **certificato di esecutore testamentario** della successione del defunto limitato alla svizzera. Questo, assieme ad una decisione di non assoggettamento quale eccezione *alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte*

di persone all'estero (LAFE) da parte dell'autorità relativa, permette al trustee di procedere con la richiesta di trasferimento della proprietà tramite un notaio svizzero conformemente a quanto prescritto dall'art. art. 67 cpv. 1 lit a) 2 e 4 ORF.

La conferma contenuta nell'art. 92 cpv. 2 LDIP proposta a livello federale sarà dunque suscettibile, in futuro, di facilitare il riconoscimento di esecutori testamentari (*executors*) o amministratori (*administrators*) esteri, e, di conseguenza, la loro interazione con i notai, anche allo scopo di procedere ad implementare quanto previsto dal de cuius nel proprio testamento, sia -come indicato sopra- nel caso di una dazione di un immobile ad un trust già esistente, sia nel contesto dell'atto costitutivo di un trust testamentario. Ciò, oltre alla normale designazione di esecutore testamentario o amministratore -anche relativamente ad un immobile in svizzera- nel contesto di una successione esterna semplice, senza relazione con un trust.

Nel diritto anglosassone l'acquisto dell'eredità si effettua per interposizione di un „personal representative“ in qualità di „trustee“ tra il de cuius e l'erede: in caso di testamento di un „executor“, e in caso di successione legale di un „administrator“. Questi „personal representatives“ distribuiscono dopo il pagamento dei debiti il resto ai „beneficiaries“, e cioè agli eredi. L'„executor“ può essere assimilato ad un esecutore testamentario e l'„administrator“ ha le funzioni analoghe un amministratore ai sensi dell'art. 595 CCS (...). Sia all'executor che all'administrator viene rilasciata un'attestazione di legittimazione da parte del tribunale: il letters testamentary per l'executor e il letters of administration per l'administrator. Questi documenti possono essere riconosciuti in Svizzera in base all'art. 96 LDIP. L'ufficiale del registro iscriverà per il tramite di un adattamento i beneficiaries come proprietari degli immobili in Svizzera. (...). (Domenico Acocella, FORMA E VALIDITÀ DEI TESTAMENTI IN SVIZZERA E ALL'ESTERO, in Temi scelto di diritto ereditario, CFPG, 2000, pag. 217-218 ss).

Nell'ORF all'art. 67, relativo all' "acquisto di immobili in relazione a un trust" si menzionano a tre riprese gli "avente diritto temporaneo": verosimilmente questi sono appunto gli *executor* e *administrators* sopra menzionati.

Nel contesto delle **Linee direttive "Certificati successori stranieri come documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario svizzero"**, Stato maggio 2023, relativamente al "Principio dell'amministrazione della successione negli stati della common law", dell'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario indica quanto segue:

"Secondo il diritto successorio della common law, l'eredità di beni mobili non viene trasferita agli eredi ipso iure con il decesso del de cuius, ma è acquistata da un avente diritto temporaneo (personal representative). In Inghilterra/Galles e in altri

diversi ordinamenti giuridici di Stati di common law questa regola è stata estesa ai beni immobili.

Il personal representative è detto executor (o executrix), se è stato designato dal defunto o administrator se, in assenza di una persona istituita per testamento, il tribunale delle successioni ha designato un amministratore dell'eredità. Spetta all'avente diritto temporaneo liquidare l'eredità procedendo all'incasso e alla liquidazione degli attivi e il pagamento dei passivi. Egli verserà l'eccedenza ai beneficiari finali (beneficiaries) soltanto alla chiusura della liquidazione.

I fondi sono di norma trasferiti con il «deed of assent». L'insieme della procedura è detta «administration». Il diritto alla successione del personal representative corrisponde ampiamente a quello di un trustee.

Questi principi valgono anche per l'Inghilterra/Galles, la Scozia, l'Irlanda, l'Irlanda del Nord, il Canada inglese, l'India, la Malaysia, il Myanmar, Hong-Kong, il Sudafrica, la Nigeria, il Kenia, il Ghana, l'Australia e la Nuova Zelanda. Altri ordinamenti di common law, molti dei quali appartengono a Stati federali americani, hanno mantenuto la vecchia regolamentazione, secondo la quale la proprietà della successione immobile passa direttamente agli eredi. Numerosi altri Stati federali hanno iniziato a trasferire la proprietà formale della successione direttamente agli eredi. È lecito supporre che tra questi Stati vi siano anche quelli che hanno ripreso integralmente l'Uniform Probate Code (UPC) [dovrebbero essere: Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, South Carolina, South Dakota and Utah, nota dell'autore]. Di norma, tuttavia, la successione è tuttora assoggettata all'administration. La posizione giuridica del personal representative, tuttavia, non è più quella di un proprietario formale; è piuttosto paragonabile a quella di un esecutore testamentario secondo il CC.

L'UPC prevede la possibilità di chiedere la universal succession. Se la richiesta è approvata, la facoltà di disporre della successione passa direttamente agli eredi e non viene nominato un personal representative.

Nel presente contesto per «eredi» s'intendono gli eredi nel senso della common law.

Tra di essi si annoverano anche i legatari secondo gli articoli 483 e seguente CC. Per le finalità del registro fondiario svizzero, se il fondo è assegnato a una persona a titolo di legato in uno Stato della common-law, va trattato come un legato per vindicationem.”

Il paragrafo sopra, nel quale si descrive il ruolo dei “personal representatives” o rappresentanti personali nelle successioni anglosassoni, ricorda il ruolo descritto nell'art. 67 ORF relativo agli “*aventi diritto temporanei*”, e la loro funzione quali esecutori o amministratori di una successione, investiti di tale ruolo da un giudice, sia esso quello dello *stato della successione* (ed è questa procedura che descrive la direttiva sopra parzialmente riprodotta) oppure dello *stato dell'apertura della*

successione, come potrebbe per essere -per immobili facenti parte di una successione nel cantone Ticino- il foro del luogo di situazione ex art. 88 LDIP.

Il riferimento delle *Linee direttive federali sui “Certificati successori stranieri come documento giustificativo per l’iscrizione nel registro fondiario svizzero”* al foro dell’apertura della successione non implica l’esclusione che documenti dall’analogo effetto, possano essere rilasciati da una autorità giudiziaria di omologazione ancillare del testamento, presso dello stato dell’apertura della successione, nel luogo di situazione dell’immobile la cui proprietà deve essere trasferita. Ciò, anche con riferimento ad un eventuale passaggio di proprietà dal decuius ad uno o più trustees, per un trust, anche mediante l’intermediazione di aventi diritto temporanei quali esecutori testamentari *executors* o amministratori *administrators*.

m) Trust ed altre “micro-galassie” normative

Dopo questa panoramica abbastanza articolata sulla relazione tra diritti reali, di trust, successorio e notarile, interno, estero e di diritto internazionale privato, in questa rassegna mi astengo dal parlare, salvo rare eccezioni, di: obblighi antiriciclaggio dei trustees; obbligo della protezione dei dati dei trustees; restrizioni all’acquisto di immobili nei confronti di persone residenti all’estero; obblighi del trustee in ambito fiscale; obblighi del trustee nello scambio automatico di informazioni fiscali; strumenti legali in caso di violazioni commesse dal trustee in danno del trust; misure provvisorie di diritto civile e possibili sanzioni penali a carico del trustee. Rimando alla relativa, copiosa, letteratura al riguardo.

Quale unica curiosità fiscale cantonale di interesse notarile, rilevo che l’art. 20 cpv. 1 lit o) della **Legge cantonale sull’imposta di Bollo** del 20 ottobre 1986 prevede che la copia destinata all’Archivio notarile di “*istromenti aventi quale oggetto il trasferimento di beni connessi ad un trust*” è **esente** dall’imposta di bollo.

Come vedrete nel corso del presente documento nei punti da 2 a 9, ho integrato talune descrizioni, volte a inquadrare l’istituto del trust e il relativo uso, mediante risposte generate da intelligenza artificiale, elaborate dal sottoscritto, quale esperimento volto a inquadrare l’istituto del trust nel contesto della trasposizione di tale istituto nel novero degli istituti legali svizzeri.

Alla fine, ho anche esposto il tema della relazione, relativo all’annotazione del trust, e per finire ho aggiunto una traccia relativa a fonti normative e bibliografiche e tematiche cronologiche e altro.

2. Diffusione geografica dell'istituto del trust

L'istituto del trust è ampiamente utilizzato nei sistemi giuridici anglosassoni e della common law. I principali paesi in cui viene utilizzato includono:

- **Regno Unito:** è la culla del trust e ha una lunga tradizione di utilizzo di questa struttura giuridica. Il trust è ampiamente utilizzato nel Regno Unito per scopi di pianificazione patrimoniale, successione e amministrazione dei beni.
- **Stati Uniti:** Il trust è comunemente utilizzato negli Stati Uniti per scopi simili a quelli del Regno Unito, come la pianificazione patrimoniale, la gestione dei beni e la protezione degli interessi dei beneficiari.
- **Canada:** Il Canada, in particolare le province di common law come l'Ontario e la Columbia Britannica, riconosce e utilizza ampiamente il trust nei settori della pianificazione patrimoniale e della gestione dei beni.
- **Australia e Nuova Zelanda:** Anche questi paesi utilizzano il trust come parte integrante dei loro sistemi giuridici, in particolare per scopi di pianificazione patrimoniale e gestione dei beni.
- **Sudafrica:** Anche in Sudafrica, un paese con un sistema giuridico basato sulla common law, il trust è comunemente utilizzato per scopi successori e patrimoniali.

Philip Wood, nel suo libro "*Law and Practice of international finance*" (cf. in fine), ha stimato quali popolazioni mondiali sottoposte a distinti gruppi legali: il 5 % alla common law americana / il 30% alla common law inglese / il 25% ad un misto di diritto civile e common law / il 34% napoleonica / 18% romana / germanica. Dunque, forse, tra il 30% e il 50% di popolazione mondiale ha la possibilità quale "stato successorio", di trasferire i beni della propria successione, in vita e/o in morte ad un trust, o comunque di utilizzare tale istituto per altri scopi.

È importante notare che le leggi e le regolamentazioni relative ai trust possono variare da paese a paese.

3. Stati con proprio istituto del trust:

L'istituto del trust è riconosciuto in molti paesi in tutto il mondo, anche se le leggi e le regolamentazioni che lo riguardano possono variare notevolmente da una giurisdizione all'altra. Di seguito fornisco una panoramica di taluni paesi che hanno un proprio istituto del trust e di quelli che riconoscono i trust esteri:

- **Stati Uniti:** hanno un solido sistema di trust, con leggi sui trust che variano da stato a stato. Alcuni stati, come Delaware, Nevada e South Dakota, sono noti per le loro leggi favorevoli ai trust.

- **Regno Unito:** ha una lunga tradizione nell'uso dei trust e dispone di una legislazione specifica sui trust. Il Trustee Act 2000 è una legge importante in materia di trust.
- **Canada:** ha leggi sui trust in base alle province e ai territori. Le leggi sul trust possono variare notevolmente tra le giurisdizioni.
- **Australia:** le leggi sui trust sono stabilite a livello di stato e territoriale. Anche in questo caso, ci sono differenze significative tra le giurisdizioni.
- **Nuova Zelanda:** ha una legislazione specifica sui trust, inclusa la Trustee Act 1956.
- **Cina, Hong Kong e Singapore:** Queste giurisdizioni asiatiche riconoscono i trust e hanno leggi specifiche in materia di trust.

4. Rilievo economico del trust, qualche considerazione

L'istituto del trust è un concetto legale e finanziario che ha un'importanza significativa a livello mondiale. Esso si basa su un accordo in cui una persona (settlor) trasferisce la proprietà di beni o asset a un trustee che li detiene e gestisce per il beneficio di uno o più beneficiari, conformemente alle istruzioni stabilite nel trust. Ciò determina una **segregazione** dei beni attribuiti al trust rispetto a quelli del fondatore disponente. Tali beni segregati, di principio, non sono più suscettibili di entrare nella massa successoria né matrimoniale del disponente.

Ecco alcune informazioni sull'importanza economica globale del trust e le sue applicazioni:

- **Pianificazione Successoria Familiare:** Questa è una delle applicazioni più comuni del trust, dove le persone creano trust per proteggere e gestire il loro patrimonio da generazioni future. Permette di pianificare in anticipo la successione del patrimonio in modo efficiente dal punto di vista fiscale e legale.
- **Protezione del patrimonio:** Il trust può essere utilizzato per proteggere i beni da potenziali creditori o azioni legali. Questa applicazione è spesso utilizzata da individui ad alto patrimonio netto e imprenditori.
- **Beneficenza:** I trust di beneficenza sono costituiti per scopi di beneficenza. Gli asset vengono gestiti dal trustee per sostenere cause o organizzazioni benefiche specifiche.
- **Pianificazione Fiscale Internazionale:** I trust possono essere utilizzati per ottimizzare la pianificazione fiscale internazionale, consentendo di sfruttare giurisdizioni con imposte più favorevoli.

- **Protezione degli Eredi Minori o Incapaci:** I trust possono essere creati per garantire che gli eredi minori o incapaci abbiano accesso ai beni e alle risorse necessarie senza rischiare che questi vengano dissipati o gestiti in modo improprio.
- **Strumenti per gli Investimenti:** Alcuni investitori istituiscono trust per gestire portafogli di investimenti o per partecipare a investimenti collettivi.
- **Gestione di Patrimoni Internazionali:** Il trust è ampiamente utilizzato per la gestione di patrimoni internazionali, consentendo una distribuzione efficiente dei beni attraverso giurisdizioni diverse.
- **Pianificazione Immobiliare:** Oltre alla pianificazione successoria, i trust possono essere utilizzati per la gestione e la distribuzione di beni immobili come terreni, edifici o proprietà commerciali.
- **Gestione di Risorse Naturali o Beni Familiari:** I trust possono essere costituiti per la gestione di risorse naturali, aziende familiari o qualsiasi tipo di bene che richieda una gestione professionale.

L'importanza economica del trust a livello mondiale deriva dalla sua versatilità e dalla sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di scopi e situazioni finanziarie. Le giurisdizioni che offrono servizi di trust possono attirare capitali e investitori internazionali, contribuendo alla creazione di centri finanziari offshore e alla crescita dell'industria dei servizi fiduciari. Tuttavia, è importante notare che l'uso del trust può sollevare questioni etiche e fiscali e può essere soggetto a regolamentazioni complesse in diverse giurisdizioni. Pertanto, è essenziale cercare il consiglio di professionisti legali ed esperti finanziari qualificati prima di creare o utilizzare un trust.

5. Stati che riconoscono i trust in virtù della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust del 1985

La **Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento** (CA trust) è stata adottata dall'Agenzia dell'Aia per il diritto internazionale privato (HCCH) il 1° luglio 1985 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Tuttavia, è importante notare che il numero di paesi che hanno ratificato o aderito a questa convenzione può variare nel tempo.

A settembre 2021, molti paesi hanno aderito o ratificato la CA trust, ma la lista potrebbe essere soggetta a cambiamenti: Italia, Svizzera, Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Sud Africa, Spagna, Svezia, Cina (Hong Kong e Macao), Singapore.

È consigliabile consultare le fonti ufficiali dell'Agenzia dell'Aia per il diritto internazionale privato (HCCH) o il sito web del governo del paese di interesse per le informazioni più aggiornate sulla ratifica o l'adesione alla CA trust.

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59>

La CA trust è un accordo internazionale che mira a stabilire regole uniformi per la determinazione della legge applicabile ai trust e per il riconoscimento dei trust tra le giurisdizioni dei paesi firmatari. Questa convenzione è stata adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato il 1° luglio 1985.

La Svizzera ha ratificato la CA trust il 26 aprile 2007, mentre è entrata in vigore il 1° luglio 2007.

La ratifica della convenzione ha permesso alla Svizzera di aderire agli standard internazionali in materia di trust e di facilitare il riconoscimento dei trust svizzeri in altre giurisdizioni firmatarie della convenzione.

L'Italia ha firmato ratificato la CA trust e sul loro riconoscimento 21 febbraio 1990, ove è entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Le implicazioni della CA trust per i paesi che l'hanno ratificata includono:

- **Determinazione della legge applicabile:** La convenzione stabilisce regole chiare per determinare la legge applicabile a un trust. Questo è importante perché il trust può coinvolgere parti provenienti da diverse giurisdizioni e può essere soggetto a diverse leggi nazionali.
- **Riconoscimento dei trust:** La convenzione promuove il riconoscimento dei trust tra le giurisdizioni firmatarie. Ciò significa che un trust riconosciuto in un paese che ha ratificato la convenzione dovrebbe essere generalmente riconosciuto anche in altri paesi firmatari.
- **Regole uniformi:** La convenzione mira a stabilire regole uniformi per l'interpretazione e l'applicazione dei trust, contribuendo così a fornire maggiore certezza giuridica nelle transazioni internazionali che coinvolgono trust.
- **Facilitazione degli affari internazionali:** La convenzione agevola la pianificazione patrimoniale internazionale, gli investimenti transfrontalieri e altre attività internazionali che coinvolgono trust.

È importante notare che non tutti i paesi hanno ratificato la CA trust, e anche tra quelli che l'hanno fatto, le disposizioni specifiche possono variare. Inoltre, l'applicazione della

convenzione può comportare l'interpretazione e l'adattamento alle leggi nazionali di ciascun paese.

La CA trust è uno strumento internazionale che promuove il riconoscimento dei trust tra le giurisdizioni dei paesi firmatari.

L'art. 11 della CA trust recita:

*Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà **riconosciuto** come trust.*

*Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano **distinti** dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio o di comparire, in qualità di trustee, davanti a **notai** o altre persone che rappresentino un'**autorità pubblica**.*

(...)

Al trust in Svizzera non viene riconosciuta una personalità giuridica autonoma. I beni dedicati al trust vengono separati, segregati da quelli del costituente da quelli del trust. Tant'è che con l'entrata in vigore della CA trust, nel 2007 sono entrate in vigore anche le nuove disposizioni speciali art. 284a - 284b LEF relative al trust.

Il riconoscimento di un trust in base a questa convenzione implica un impatto diretto sulle funzioni o le responsabilità dei notai e di altre autorità pubbliche negli stati che l'hanno ratificata. Ecco alcune considerazioni importanti:

- **Ruolo dei Notai:** I notai, come professionisti legali, svolgono un ruolo essenziale nella creazione e nell'amministrazione dei trust negli stati di istituzione degli stessi. Il riconoscimento di un trust è più legato alle leggi e ai tribunali delle giurisdizioni coinvolte che alle funzioni specifiche dei notai. Il riconoscimento dei trust garantito dalla CA trust determina da parte del notaio un dovere indiretto di riconoscimento di questo istituto quando questo esiste ed è operativo. Negare tale riconoscimento equivarrebbe a negare l'impegno assunto dalla Confederazione elvetica al momento dell'adozione della CA trust.
- **Autorità Pubbliche:** Le autorità pubbliche, come i tribunali e le agenzie governative, possono essere coinvolte nella registrazione o nell'omologazione di trust in base alle leggi nazionali. In Svizzera, i tribunali, gli uffici del registro fondiario ed autorità fiscali. La convenzione può semplificare il processo di riconoscimento dei trust stranieri, ma la procedura specifica può variare da paese a paese.
- **Effetto sulla Convenzione:** La convenzione è principalmente orientata a stabilire regole uniformi per il riconoscimento dei trust tra le giurisdizioni firmatarie. Essa promuove la certezza giuridica e l'armonizzazione delle leggi applicabili ai trust. Gli effetti diretti saranno più evidenti nelle controversie legali internazionali relative ai trust e nelle transazioni internazionali che coinvolgono trust.

- **Consultazione Legale:** Quando si tratta di trust internazionali e questioni di riconoscimento, è sempre consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto internazionale e trust dello Stato relativo alla legge che lo governa. Questi professionisti possono fornire consulenza sulla migliore strategia da seguire, comprese le leggi e le procedure specifiche del paese coinvolto.

In sintesi, la CA trust mira a facilitare il riconoscimento dei trust tra le giurisdizioni, e le funzioni dei notai e delle autorità pubbliche negli stati firmatari rimangono regolate dalle leggi nazionali e dalle procedure locali. Pertanto, per qualsiasi questione specifica relativa a un trust, è essenziale consultare professionisti legali competenti nella giurisdizione pertinente, anche mediante dichiarazioni giurate o asseverate (affidavit) pertinenti.

6. Emigrazione ed interazione di trust esteri sulle giurisdizioni svizzera, ticinese ed italiana – effetti sul territorio e la relativa proprietà

“Nei prospetti il primo posto per l'emigrazione spetta al Ticino, che rispetto al numero totale della popolazione dà il massimo rapporto che raggiunse fino il 122 per 10'000 nel 1869. Poi vengono i Cantoni di Glaris, Grigioni, Bernese, Sciaffusa, Zurigo, S. Gallo, Argovia, che -variano dall' 85 al 18 per ogni 10,000 abitanti.

Dopo il Ticino vengono i cantoni tedeschi, essendo quasi nulla l'emigrazione nei cantoni francesi almeno dei due più importanti, quelli di Ginevra e di Vaud.

Nel 1869, mettendo in disparte il 1870 eccezionale per la guerra, si nota che sopra il numero totale dei 5206 emigranti andarono in America ben 4984, dei quali agli Stati del Nord 3627, nell'America centrale 86 ed in quella del sud 1271 mentre in Australia andarono soltanto 65 in Asia 11 e in Africa.” (Estratto da “Le emigrazioni svizzere”, note di Giovanni Tomasoni 1873, Padova)

Gli storici stimano che tra il 1880 e il 1890 furono quasi 9'000 a fare le valigie, registrando un nuovo picco; il decennio successivo, quello che chiuse l'Ottocento, vide "solo" 4000 persone lasciare il Ticino. Il fenomeno rimase vivo nel primo ventennio del XX secolo con circa 600 espatri l'anno, ma sfumò nel corso degli anni a causa dei due conflitti mondiali e della grande depressione degli anni Trenta.

In totale, si calcola che, tra il 1850 e la Seconda guerra mondiale, furono in 50'000 a partire. Tra questi, 30.000 sopracenerini si imbarcarono con destinazione la **California** mentre almeno 12.000 sottocenerini acquistarono un biglietto per il **Sudamerica**. A questi, vanno sommati coloro che scelsero l'Australia.

<https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/storia-dellemigrazione-ticinese/questione-di-numeri>

Di questi ticinesi che emigravano, prevalentemente dalle regioni rurali e dalle valli, molti sono dunque giunti in un paese di carattere di giurisdizione della common Law, americana o inglese.

Molti di essi persero completamente i contatti e i collegamenti coi propri genitori e poi nonni, bisnonni ed avi. Molti di coloro che mantennero -o che non mantennero- i contatti trasferirono i propri patrimoni applicando il diritto vigente nella giurisdizione in cui si trovavano, quindi della common law, e quindi anche -talvolta- facendo capo all'istituto del trust.

Essendo il Cantone Ticino stata la regione Svizzera con la maggiore incidenza di emigrazione, anche a Londra, in California e in Australia (l'Argentina non ha un sistema giuridico del common law), non è fuori luogo sostenere che, probabilmente, il Cantone Ticino è quello in Svizzera con maggiore incidenza di collegamenti successori con paesi a tradizione anglosassone, e quindi anche -possibilmente- con dei trust.

Se consideriamo che recentemente il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti e relative norme di attuazione del 28 giugno 2012 ha visto coinvolti quasi **60'000 edifici rurali** situati fuori dalle zone edificabili, è molto verosimile che diverse migliaia di questi siano a loro volta collegati, in qualche modo, con discendenti di emigranti in paesi con il sistema della common law, coscienti o non dei rapporti di proprietà successoria tuttora esistenti. Di questi, è possibile che un certo numero siano stati sottoposti -o sono tutt'ora sottoposti- a un regime di trust.

Trattandosi spesso immobili collocati in territorio rurale e periferico, discosto, anche impervio di difficile accesso, dall' (attuale) basso se non insignificante valore commerciale, i rapporti di proprietà sugli stessi vengono ignorati, o non conosciuti, rimanendo gli effettivi attuali proprietari sconosciuti. Ciò contribuisce ad un certo un ammaloramento del parco immobiliare delle valli e ad un certo disordine pianificatorio, ritenuto che l'assenza di esercizio di proprietà determina un'assenza dell'uso amministrativamente ammissibile di tali immobili.

Probabilmente diversi casi concernono terreni che, a seguito di mancata identificazione o formalizzazione dei proprietari, vengono definiti "**silenti**" o con *proprietari sconosciuti* per assenza di definizione dei rapporti successori dell'ultimo iscritto quale proprietario. È anche ipotizzabile che diversi casi concernano successioni di eredi identificati nel passato mediante procedure di pubblicazione di grida (*public notice procedure*) per ricerca di eredi sconosciuti ex art. 86a cpv. 1 del Codice -cantonale- di applicazione complemento al CCS, (LAC) (*provvedimenti conservativi per la devoluzione dell'eredità*), 248 CPC (*procedura sommaria*) e 555 CCS (*nomina di un amministratore in caso di eredi ignoti*).

Procedure che hanno permesso talvolta di sanare situazioni di assenza di eredi noti di immobili, ma che in seguito, a seguito di successive successioni straniere con devoluzioni a trust, a seguito della procedura di trapasso a favore del trust poco nota, non hanno potuto essere perfezionate mediante il trapasso della proprietà degli immobili a favore degli eredi o, se coinvolto un trust, a favore dei trust/trustee o dei beneficiari.

Nel caso in cui, a seguito di trapasso di proprietà immobiliari per successione all'erede designato (o mediante trust al trustee e poi ai beneficiari *beneficiaries*) il nuovo proprietario non desidera mantenere la proprietà immobiliare poiché non ha interesse in essa, rimane aperta la procedura della derelizione della proprietà mediante rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto (cfr. art. 666 e 729 CCS e art. 131 ORF) (cfr. anche *Un illusorio ritorno allo stato di natura: appunti sulla derelizione*, Simone Albisetti, pag. 338 ss Weblaw, 2023, menzionato in fine).

Resta da chiedersi se anche un *trustee* o un esecutore testamentario *executor* o un amministratore *administrator*, nel contesto del meccanismo del trust, possano già essi stessi rinunciare alla proprietà di un immobile senza dovere espletare il trasferimento ai beneficiari quale proprietari finali. Probabilmente la risposta è positiva se, alla domanda unilaterale del trustee o esecutore testamentario, si aggiunge il consenso dei beneficiari *beneficiaries* del trust. Importante, a tale proposito, è esaminare cosa ha stabilito il settlor nell'atto costitutivo del trust (deed of trust), rispettivamente cosa prevede il diritto del trust applicabile.

Considerando che anche la vicina Italia, nella storia, ha avuto grandi flussi di emigrazione anche verso paesi della common Law, l'ipotesi dell'esistenza un certo numero di successioni legate a trust in relazione a immobili in Italia ipotizzo possa essere plausibile.

7. L'uso del trust nella pianificazione successoria familiare, l'esempio della California

Un trust è gestito da uno o più trustee (fiduciario), che può essere il costituente o un altro individuo o istituzione designata dal costituente.

I beni del trust sono distribuiti ai beneficiari (*beneficiaries*) secondo le istruzioni del costituente dopo la sua morte.

Quando un trust *inter vivos* (o trust revocabile di persona vivente) raggiunge il termine specificato dal costituente o quando si verifica un altro evento che ne determina la cessazione, quale ad esempio la morte del costituente, il destino del trust e dei suoi beni dipenderà dalle disposizioni stabilite all'interno del documento di costituzione del trust.

Ecco alcune possibilità comuni:

- **Distribuzione ai beneficiari:** Molto spesso, un trust *inter vivos* stabilirà che alla cessazione del trust, i beni vengano distribuiti ai beneficiari (*beneficiaries*) designati dal donante, secondo le condizioni contenute nel documento di costituzione del trust (deed of trust). Le disposizioni possono essere dettagliate, specificando come dovrebbero essere suddivisi i beni tra i beneficiari. Ad esempio, potrebbe essere previsto che i beni vengano suddivisi in parti uguali tra i figli del donante.
- **Età dei beneficiari:** Il trust potrebbe prevedere che i beneficiari ricevano i loro beni solo quando raggiungono una determinata età. Ad esempio, potrebbe stabilire che i beni vengano distribuiti quando un beneficiario compie 21, 25 o un'altra età specifica.
- **Scelte alternative:** Il donante potrebbe stabilire scelte alternative nel caso in cui un beneficiario deceda prima della distribuzione dei beni. In tal caso, i beni potrebbero essere diretti verso altri beneficiari o destinati a scopi benefici, come beneficenza o istruzione.
- **Trust continuativo:** In alcuni casi, il trust potrebbe prevedere la continuazione del trust anche dopo la morte del donante. Ad esempio, se il trust è stato creato per fornire un supporto continuo per l'istruzione o il benessere di un beneficiario, potrebbe essere stabilito che il trust continui a esistere e sia amministrato da un trustee fino a quando non si verificano determinate condizioni specificate nel documento.
- **Altro scopo benefico:** In alcuni casi, il trust potrebbe essere istituito per uno scopo benefico specifico, come finanziare un ente di beneficenza o una causa particolare. In tal caso, i beni del trust verrebbero utilizzati per realizzare questo scopo benefico.

È importante sottolineare che le disposizioni di un **trust inter vivos** sono completamente personalizzabili e possono variare in base alle intenzioni del donante. Il documento del trust dovrebbe dettagliare chiaramente le condizioni e le istruzioni per la distribuzione dei beni al momento della sua cessazione. Inoltre, il trust sarà soggetto alle leggi locali e potrebbe essere soggetto a imposte federali o statali in caso di distribuzione dei beni; quindi, è fondamentale consultare un avvocato esperto in diritto dei trust per garantire che tutto sia conforme alle leggi vigenti e alle intenzioni del donante e per cercare di prevedere il carico fiscale.

Un testamento, comunemente noto come **Last Will**, è un documento legale che fornisce istruzioni per la distribuzione dei beni di una persona dopo la sua morte. A differenza di un trust, un testamento diventa effettivo solo dopo la morte della persona che lo ha creato e deve passare attraverso il processo di successione, che in talune giurisdizioni può anche essere una procedura lunga e costosa (*court of probate*).

Solitamente, al momento della costituzione di un trust *inter vivos*, viene costituito parallelamente anche un testamento (*Last Will and Testament*). In questo vengono stabiliti come distribuire per successione i beni che non sono stati in precedenza attribuiti esplicitamente al Trust *inter vivos*.

Sebbene un trust *inter vivos* revocabile e un testamento permettano entrambi alle persone di distribuire i loro beni dopo la loro morte, ci sono alcune differenze fondamentali tra i due.

Una delle differenze più significative è che i beni detenuti in un trust *inter vivos* revocabile *revocable living trust* possono evitare la successione giudiziaria (*probate*), mentre i beni distribuiti attraverso un testamento devono generalmente passare attraverso la successione giudiziaria. Ciò significa che un trust può spesso risparmiare tempo e denaro ai beneficiari del trust. Per questo, nei paesi ove il trust è un istituto legale interno riconosciuto, sovente la proprietà dei beni viene trasferita in un trust durante la loro vita, parallelamente ad un testamento, limitato quest'ultimo ai beni che non sono stati precedentemente già trasferiti al trust. In questo, i beni rimanenti vengono per finire trasferiti al/ai trustee/s, per il trust.

Un **trust revocabile di persona vivente (living trust)** può anche fornire maggiore privacy rispetto a un testamento, poiché il documento del trust non diventa parte di una procedura giudiziale pubblica, mentre un testamento diviene un documento pubblico una volta depositato presso il tribunale.

I trust possono essere utilizzati in modo efficace per proteggere ed amministrare i beni di minori o di individui che necessitano di tutela speciale. Di seguito alcune indicazioni su come i trust possono essere utilizzati in questi casi:

- **Trust per i minori:** Quando si tratta di proteggere i beni di minori, i trust possono essere uno strumento molto utile. Ecco come funzionano:
 - **Trust *inter vivos*** (trust revocabile di persona vivente o *revocable living trust*): Questo tipo di trust può essere creato durante la vita del donante. I beni vengono trasferiti al trust e amministrati da un trustee fino a quando il minore raggiunge l'età stabilita dal donante (ad esempio, 18 o 21 anni). Il trustee può distribuire i fondi per le esigenze del minore in conformità con le istruzioni del donante.
 - **Trust testamentario (testamentary trust):** Un trust testamentario può essere stabilito in un testamento per amministrare e proteggere i beni del minore dopo la morte del genitore o del tutore legale. Il trust può specificare le condizioni in cui i beni possono essere utilizzati per sostenere il minore, ad esempio per l'istruzione, la salute e il benessere.

- **Trust per individui con disabilità:** Per le persone con disabilità, i trust speciali possono essere uno strumento essenziale per garantire che ricevano supporto finanziario continuo senza compromettere l'accesso a programmi governativi come in caso di invalidità. Ecco alcune opzioni:
 - **Trust per bisogni speciali - Special Needs Trust (SNT):** Questo tipo di trust è progettato per fornire risorse aggiuntive per una persona con disabilità senza influenzare la loro idoneità a ricevere assistenza pubblica. I fondi nel trust possono essere utilizzati per migliorare la qualità della vita della persona, ad esempio per cure mediche, istruzione e svago.
 - **Trust raggruppato - Pooled Trust:** In un pooled trust, i fondi di molte persone con disabilità vengono "raggruppati" in un unico trust amministrato da un ente senza scopo di lucro. Questo consente di ridurre i costi di gestione del trust. I fondi sono separati per ciascun beneficiario, ma amministrati congiuntamente.
- **Trust di protezione da creditori e divorzio:** I trust possono anche essere utilizzati per proteggere i beni da creditori o da una divisione dei beni in caso di divorzio. Ad esempio, un trust irrevocabile può essere utilizzato per separare legalmente i beni dal patrimonio personale in modo che non siano soggetti a reclami da parte di creditori o ex coniugi.

8. La costituzione del testamento (Last Will) parallelo alla costituzione di un trust in vita (deed of living trust) – California – Australia - Regno Unito

In **California**, l'istituto del trust viene spesso utilizzato come parte importante di una pianificazione successoria. Un trust, o fondo fiduciario, è un veicolo legale attraverso il quale una persona (il grantor o settlor) può trasferire i propri beni a un trustee, che agisce nell'interesse dei beneficiari specificati nel trust. Ecco come il trust può essere integrato nel contesto successorio, ad esempio in California:

1. **Evitare la successione:** Creando un trust, è possibile trasferire i beni nel trust in modo che non debbano passare attraverso il processo di successione, che può essere lungo e costoso. Questo consente di distribuire i beni in modo più efficiente ai beneficiari designati.
2. **Controllo successorio:** Il settlor può stabilire chiaramente le disposizioni per la distribuzione dei beni all'interno del trust. Questo offre un maggiore controllo sulla successione e garantisce che i beni vengano gestiti secondo i desideri del settlor.
3. **Privacy:** A differenza di un testamento, che diventa di dominio pubblico durante il processo di successione, i dettagli di un trust rimangono privati. Questo può essere

vantaggioso per coloro che desiderano mantenere la loro pianificazione successoria confidenziale.

4. **Evitare la tassazione successoria:** In California, il trust può essere utilizzato per ridurre l'imposta successoria. Alcuni tipi di trust, come il trust coniugale per evitare la tassazione successoria, consentono di massimizzare l'eredità trasmessa senza dover pagare imposte eccessive.
5. **Gestione durante la vita:** Un trust può essere strutturato in modo da consentire al settlor di mantenere il controllo e l'uso dei beni durante la sua vita, mentre pianifica la successione per i beneficiari dopo la sua morte.

È importante notare che la pianificazione successoria e l'uso di trust possono essere complessi, e le leggi possono variare. È consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto successorio in California per una consulenza personalizzata sulla creazione e l'integrazione di un trust nel tuo piano successorio specifico.

In **Australia**, il trust è spesso utilizzato come strumento nell'ambito della pianificazione successoria. Questo può avvenire attraverso vari tipi di trust, tra cui il testamentary trust (trust testamentario) e il family discretionary trust (trust familiare discrezionale).

- **Testamentary Trust** (Trust testamentario): Un testamentary trust è un trust creato in base alle disposizioni di un testamento e diventa operativo dopo la morte del testatore. Questo tipo di trust può essere utilizzato per distribuire gli attivi in modo specifico tra i beneficiari designati, proteggendo gli attivi da eventuali problemi successori.
- **Family Discretionary Trust** (Trust familiare discrezionale): Questo tipo di trust è creato durante la vita della persona e offre una maggiore flessibilità nella distribuzione degli attivi tra i beneficiari. Gli attivi sono gestiti da un trustee che ha il potere di decidere come distribuire il reddito e il capitale del trust tra i membri della famiglia.

L'utilizzo di trust nella pianificazione successoria in Australia può offrire vantaggi fiscali, protezione degli attivi e flessibilità nella gestione del patrimonio ereditato. Tuttavia, è importante ottenere consulenza legale esperta per comprendere appieno come integrare un trust nel proprio contesto successorio, poiché le leggi e i regolamenti possono variare e influire sulle imposte e sulla distribuzione degli attivi.

Nel **Regno Unito**, l'istituto del trust è ampiamente utilizzato nel contesto successorio per gestire la distribuzione dei beni e dei patrimoni dopo la morte di una persona. I trust successori, noti anche come "trust testamentari" o "trust viventi", sono strumenti giuridici molto comuni per raggiungere vari obiettivi successori, tra cui:

- **Protezione dei beneficiari:** Un trust può essere creato per proteggere i beneficiari, ad esempio, minori o individui con esigenze speciali, garantendo che ricevano supporto finanziario in modo gestito.
- **Riduzione delle imposte di successione:** I trust possono essere strutturati per ridurre l'impatto delle imposte di successione, consentendo una pianificazione fiscale più efficiente.
- **Gestione dei beni:** Un trustee viene nominato per gestire i beni del trust e distribuirli in conformità con le disposizioni del trust stesso o con le leggi vigenti.
- **Conservazione del patrimonio familiare:** I trust possono essere utilizzati per mantenere il patrimonio familiare, garantendo che i beni rimangano nell'ambito della famiglia per generazioni.
- **Flessibilità:** I trust possono essere estremamente flessibili nelle disposizioni e nelle istruzioni, consentendo agli individui di adattarli alle specifiche esigenze della loro situazione successoria.

In generale, il trust è un'opzione molto versatile per la pianificazione successoria nel Regno Unito, in quanto offre molte opportunità per personalizzare l'approccio alla distribuzione del patrimonio e alla protezione dei beneficiari. Tuttavia, è importante ottenere consulenza legale qualificata per creare e gestire un trust in modo appropriato e conforme alla legge.

9. Le modalità di trasferimento dei beni appartenenti al trust: da testamento, per successione, mediante una *trust pour-over disposition*.

Una ***trust pour-over trust disposition*** dal canto suo è utilizzata nella pianificazione patrimoniale e nella gestione dei beni di una persona dopo la sua morte. Questo tipo di strumento viene utilizzato in congiunzione con un testamento, ed è progettato per garantire che tutti i beni che non sono stati trasferiti direttamente nel trust durante la vita del donante (la persona che istituisce il trust) siano "versati", "attribuiti" al trust costituito in vita dopo la morte del donante.

Ecco come funziona generalmente una *pour-over disposition*:

- **Creazione del trust:** Il donante crea un trust durante la sua vita e trasferisce alcuni o tutti i suoi beni in questo trust. Questo trust può essere revocabile o irrevocabile, a seconda delle esigenze e delle preferenze del donante.
- **Testamento:** Il donante redige anche un testamento che designa il trust quale come beneficiario principale mediante *pour-over*. Nel testamento, il donante può specificare come desidera che i beni siano distribuiti una volta deceduto.
- **Distribuzione post mortem:** Dopo la morte del donante, i beni che non sono stati trasferiti direttamente nel trust durante la sua vita vengono "versati" o "apportati" nel trust secondo le disposizioni del testamento. Il trustee (il responsabile del trust) avrà

il compito di amministrare il trust e distribuire i beni in conformità con le istruzioni del testamento.

In sostanza, la *pour-over disposition* serve come un meccanismo per garantire che tutti i beni del donante siano inclusi nella sua pianificazione successoria, anche se alcuni beni potrebbero essere stati trascurati o acquisiti dopo la creazione del trust. Questo tipo di trust può essere utile per semplificare la distribuzione dei beni dopo la morte del donante e per garantire che i beni siano gestiti e distribuiti in modo coerente con le sue intenzioni.

b) La menzione del rapporto di trust a registro fondiario

10. Basi normative, effetti e struttura di rogito finalizzato alla menzione del rapporto di trust

Nelle “*Istruzioni sul trattamento di affari inerenti ad un trust*” del 28 giugno 2007 l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario di Berna ha rilevato quanto segue:

“Menzione del rapporto con un trust”

Al momento della costituzione del trust, il settlor può richiedere la menzione del rapporto di trust, oppure può rimettersi alla volontà del trustee di richiederla in un secondo tempo.

Nel caso in cui lo prevede lo statuto del trust, la menzione può essere richiesta sia dai beneficiaries che da altre persone, però soltanto col consenso del trustee, oppure basandosi su una decisione di un tribunale.

La menzione non provoca una limitazione della facoltà di disporre del trustee (essendo quest'ultimo pienamente proprietario fiduciario), bensì ha lo scopo di distruggere la buona fede di terzi acquirenti e di proteggere i beneficiaries (il far valere il diritto di rivendicazione, ovvero di restituzione nei confronti di terzi in buona fede, impone obbligatoriamente una menzione). La menzione rende persistente lo scorporo del patrimonio in trust, previsto dal diritto anglosassone in caso di esecuzione forzata diretta contro il trustee, nei confronti di quei creditori che ignorano l'appartenenza del fondo ad un trust.

La menzione avviene con la seguente espressione chiave: “fa parte del patrimonio di un trust, giustificativa no . . . ”.

Dal canto suo tale menzione deriva dall’art. 12 CA trust che recita:

*Il trustee che desidera **registrare** beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato*

dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.

Nel contesto dell'integrazione della CA Trust, nel corpus normativo elvetico, l'art. 149d LDIP cpv. 1 e 3 relativo a "*Disposizioni speciali concernenti la pubblicità*" recita:

*1 Se i beni in trust sono **iscritti** a nome dei trustee nel **registro fondiario**, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l'esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una **menzione**.*

(...)

3 Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

Da ultimo, nell'Ordinanza del registro fondiario (ORF), si trovano indicazioni sulla menzione di un trust nei seguenti articoli:

Art. 58 ORF - Rapporto di trust

La menzione di un rapporto di trust (art. 149d della LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato) è iscritta sulla base di:

- a. una notificazione del fondatore iscritto nel registro fondiario legata all'apporto del fondo nel trust;*
- b. una notificazione di trustee iscritti nel registro fondiario;*
- c. una sentenza di un tribunale svizzero.*

Art. 128 ORF - Menzione di un rapporto di trust

La menzione di un rapporto di trust riporta che il fondo è parte di un trust e la designazione breve del trust.

Se in prospettiva elvetica il rapporto di trust menzionato determina gli effetti indicati sopra relativamente alla buona fede dei terzi acquirenti, la stessa ha anche effetti di chiarimento circa la posizione degli immobili oggetti di menzione nel caso di successione del fondatore/istitutore.

L'assenza di trasferimento formale della proprietà immobile ai trustee ed al trust a registro fondiario – costitutiva- , dopo l'atto di dedicazione secondo le disposizioni dello stato della (futura) successione, è suscettibile di non trasferire il bene fuori dalla proprietà del disponente del trust che ha deciso di dedicare il bene allo stesso, e quindi di lasciare il bene nella massa successoria.

Dunque, sebbene sia ipotizzabile che un bene immobile possa essere trasferito mediante atto pubblico a dei trustee anche senza menzionare tale rapporto di proprietà pubblicamente, la menzione facilita la considerazione del bene immobiliare al momento della successione del settlor quale segregato rispetto alla massa successoria.

Il notaio che dovesse rogare una vendita di un bene immobile appartenente ad un trust, la cui appartenenza è pubblica in forza alla menzione, dovrà verosimilmente prestare attenzione, a tutela dell'acquirente e degli organi del trust (*trustees* e beneficiari), che il prezzo di vendita rimanga a disposizione del trust oppure che venga versato su un conto bancario facente capo ad esso, e, in caso contrario, che un eventuale decisione inversa alla iniziale dedica dell'immobile al trust, di principio più facile sintantoché il trust è in vita (e dunque revocabile), sia compatibile con l'atto costitutivo del trust (*Deed of trust*), della legge *in casu* applicabile a trust e che sia accettata da tutti i trustee(s), che, quali proprietari comunisti, devono comunque agire all'unanimità.

In caso di atto pubblico volto a formalizzare l'acquisto di un bene immobile a favore di un trust da parte dei due co-trustees che ne fanno parte, finalizzato ad annotare la relazione di trust (art. 67 cpv. 1 lit a cfr. 1 ORF), i passaggi da considerare, in forma sintetica, sono i seguenti:

- i. Presenza di/ei trustee/s*
- ii. Constatazione della esistenza di un trust*
- iii. Constatazione che le parti sono trustee/s del trust*
- iv. Constatazione che uno o entrambe i disponenti (settlor/s) mediante atto di disposizione hanno deciso di destinare la proprietà fondiaria, identificata in Svizzera, Ticino, al trust*
- v. Constatazione che il negozio è approvato dalla autorità LAFE*
- vi. Contratto di costituzione di società semplice ex 530 CO tra i due trustees (se i trustees sono più di uno)*
- vii. Richiesta di iscrizione dei due trustees quali comproprietari in comune di una particella definita di terreno in Ticino ex art. 652 CCS (se i trustees sono più di uno)*
- viii. Richiesta di menzione del trust ex art. 149d LDIP e 58 ORF (opzionale)*

c) Conclusioni

11. Essendo il tema, anche per i notai, molto articolato e complesso, in particolare a seguito delle intrinseche relazioni multi-livello di diritto internazionale dei trust, diritti reali e diritti successori, le indicazioni sviluppate in questa ricerca, più che conclusioni “granitiche” vogliono essere spunti di riflessione di partenza che, spero, possano condurre ad una migliore comprensione, sviluppo e riconoscimento dell'istituto del trust in relazione con gli istituti di diritto privato e procedurali elvetici, anche nell'auspicio che sempre più “terreni silenti” o dal proprietario sconosciuto possano recuperare i legami passati e, con ciò, riprendere a rivivere.

Al fine di cercare di chiarire i molteplici “giochi di specchi” terminologici e procedurali, ho raccolto una parte degli stessi in un breve glossario inglese/italiano nella tabella qui sotto, come pure nei diagrammi flusso allegati in formato A3.

Niccolò Salvioni, v1 Locarno/Lugano 13 ottobre 2023 // v2 Locarno/Istanbul 27 ottobre 2023.

Ove applicabile, qualche diritto riservato:



A) Fonti, Norme applicabili

Con relazione ai trusts

Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (CA trust), Conclusa all'Aia il 1° luglio 1985, RS 0.221.371, in vigore in: *Australia, Canada, Cina, Hong Kong, Cipro, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Panama, Regno Unito, San Marino, Svizzera, in particolare l'art. 12 cpv. 2 "il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio o di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica."*

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, RS 291, in particolare

l'art. **16 LDIP** relativo all'accertamento d'ufficio del diritto straniero applicabile;

art. **21 LDIP** sede del trust;

art. **29 LDIP** relativo alla procedura di riconoscimento o esecuzione (principale cpv. 1 o incidentale cpv. 3) di una decisione straniera;

art. **86 – 96 LDIP** relativi al diritto successorio, in particolare l'art. **96** relativo al riconoscimento di decisioni, provvedimenti e documenti stranieri;

art. **97 – 108 LDIP** relativi ai diritti reali: in particolare l'art. **97** relativo alla competenza esclusiva su diritti reali su fondi in Svizzera; gli art. **99 e 100 LDIP** relativi il diritto reale applicabile a fondi e cose mobili e l'art. **108 LDIP** relativo alle decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi,

art. **149a - 149e LDIP** relativi al Trust: art. **149a LDIP** Definizione; art. **149b LDIP** Competenza art. **149c LDIP** Diritto applicabile; art. **149d LDIP** Disposizioni speciali concernente la pubblicità – **menzione**; art. **149e** decisioni straniere.

Convenzione di Lugano (CLug) del 30 ottobre 2007 (RS – 0.275.12)

art. **5 cpv. 6 CLug** relativo alle competenze speciali per trusts

art. **60 cpv. 3 CLug** relativo al domicilio dei trusts

Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell'America settentrionale (Convenzione di amicizia, commercio ed estradizione tra gli Stati Uniti e la Svizzera) del 25 novembre 1850, RS 0.142.113.362

art. **V** – libertà di disporre di beni personali siti nella giurisdizione dell'altra parte.

art. **VI** – Competenza dei tribunali e delle leggi ove giace la proprietà.

Ordinanza (federale svizzera) sul registro fondiario (ORF) del 23 settembre 2022, RS 211.432.1

art. **58 ORF** relativo alla menzione del rapporto di trust;

art. **64 ORF** relativo all'acquisto della proprietà mediante iscrizione (tramite atto pubblico, divisione successoria o per legato),

art. **65 ORF** relativo all'acquisto precedente l'iscrizione (per successione);

art. **67 ORF** relativo all'acquisto della proprietà in relazione ad un trust;

art. **128 ORF** relativo alla menzione di un rapporto di trust;

art. **137 ORF** relativo alla cancellazione del rapporto di trust, in particolare, relativamente alla cancellazione della menzione di un rapporto di trust: “L’ufficio del registro fondiario può richiedere un atto notarile di accertamento di un **pubblico ufficiale svizzero**, nel quale si certifichi che la prova è stata prodotta.”

Regolamento (Cantonale ticinese) concernente la legge sul registro fondiario (RLRF), (del 1° aprile 1998)

art. **28 RLRF** relativo alla successione ereditaria e

art. **30 RLRF** relativo alla esecutività delle sentenze di tribunali svizzeri e delle decisioni delle autorità straniere, con rinvio agli art. 335 ss del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Con relazione alle successioni

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, RS 291

l’art. **16 LDIP** relativo all’accertamento d’ufficio del diritto straniero applicabile;

art. **21 LDIP** sede del trust;

art. **29 LDIP** relativo alla procedura di riconoscimento o esecuzione (principale cpv. 1 o incidentale cpv. 3) di una decisione straniera

art. **86 – 96 LDIP** relativi al diritto successorio, in particolare l’art. **96** relativo al riconoscimento di decisioni, provvedimenti e documenti stranieri;

art. **97 – 108 LDIP** relativi ai diritti reali: in particolare l’art. **97** relativo alla competenza esclusiva su diritti reali su fondi in Svizzera; gli art. **99** e **100** LDIP relativi il diritto reale applicabile a fondi e cose mobili e l’art. **108** LDIP relativo alle decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi,

art. **149a - 149e LDIP** relativi al Trust: art. **149a** LDIP Definizione; art. **149b** LDIP Competenza art. **149c** LDIP Diritto applicabile; art. **149d** LDIP Disposizioni speciali concernente la pubblicità – **menzione**; art. **149e** decisioni straniere.

Relativamente alla **parziale modifica della LDIP** attualmente in atto presso le camere federali allo scopo di armonizzarla al Regolamento Europeo sulle successioni, con incidenza anche sui trust per quanto attiene in particolare alle competenze in ambito successorio di veda:

- 22 gennaio 2020: *Änderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (Erbrecht) - Bericht über das Ergebnis des – Vernehmlassungsverfahrens*, del Dipartimento federale di Giustizia (solo in tedesco o francese)
- 20.034, *Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio)*, del 13 marzo 2020, con relativo disegno di legge. (Le relative operazioni di conciliazione delle divergenze sono attualmente in atto presso il parlamento – stato 1° ottobre 2023).

<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200034>

Ordinanza (federale svizzera) sul registro fondiario (ORF) del 23 settembre 2022, RS 211.432.1

art. **64 ORF** relativo all’acquisto della proprietà mediante iscrizione (tramite atto pubblico, divisione successoria o per legato),

art. **65 ORF** relativo all’acquisto precedente l’iscrizione (per successione);

Codice Civile Svizzero (CCS), (RS 210)

Art. 555 SCC nomina di un amministratore in caso di **eredi ignoti**

art. **559 CCS** relativo alla consegna dell'eredità (mediante **certificato ereditario**).

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) RS 772, del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)

art. **248 lit e** CPC, prevista per i casi di volontaria giurisdizione, procedura sommaria;

art. **335** CPC, relativo alla esecutività delle decisioni;

Legge (del Cantone Ticino) di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC), del 18 aprile 1911, RL - 211.100

art. **86a lit c** LAC relativo alle competenze del pretore, rilascio del certificato ereditario.

art. **30 RLRF** relativo alla esecutività delle sentenze di tribunali svizzeri e delle decisioni delle autorità straniere, con rinvio agli art. 335 ss del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Regolamento Europeo sulle successioni (Regolamento successioni), del 15 agosto 2015 (non ancora recepito dalla Svizzera, messaggio di parziale integrazione nella LDIP in fase di discussione presso le camere federale, cfr. quanto indicato sopra in LDIP)

art. **1 lit. j** non applicabilità del regolamento alla costituzione, funzionamento e scioglimento dei trust;

art. **22 cpv. 2** scelta della legge applicabile;

art. **31** adattamento ai diritti reali

Con relazione ai diritti reali

Codice Civile Svizzero (CCS), (RS 210)

Art. 664 - 666 CCS – Cose senza padrone e dominio - **Perdita del diritto**

Ordinanza (federale svizzera) sul registro fondiario (ORF) del 23 settembre 2022, RS 211.432.1

131 LRO – Modifica e **cancellazione** - condizioni

Con relazione alla legge sulla esecuzione e fallimento

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) del 11 aprile 1889

art. **284a e 284b LEF** relativi alle disposizioni speciali relative ai rapporti di Trust (beni del trust separati dai beni privati del trustee)

B) Fonti Bibliografia e altro (tematica e cronologica):

Trusts:

- *Verein – Stiftung – Trust, Entwicklungen 2021*, Dominique Jakob / Lukas Eichenberger / Ivana Savanovic / Laura Staudhalter / Renata Tajakova, Stämpfli, 2021
Le Trust en droit Suisse, Guillaume Grisel, Schulthess, 2020.
- *Property and Trust Law in Switzerland*, 2 Ed. Georg von Segesser e Josef Caleff, Stämpfli – Wolters Kluwer.
- *Der Common law Trust*, Roman Cincelli, Schulthess, 2017.
- *Il Regolamento Europeo sulle successioni*, Andrea Bonomi e Wautelet, Giuffré, 2015.
- *Law and Practice of international finance, Chapter 2 – Jurisdictions of the world and criteria pag. 17 statistics (% legal groups based on the population: % 5 American common law / 30% English common law / 25% mixed civil/common law / 34% Napoleonic / 18% roman Germanic)*, Philip Wood, Sweet & Maxwell, 2008.
- *Der Trust – Einführung und Rechtslage in der Schweiz nach dem Inkrafttreten des Haager Trust Übereinkommen*, Dr. Iur. Toni Amonn, Dr. Iur. Peter Max Gutzwiller, Prof Stephan Wolf / lic.iur Nadine Jordi, 2008 Stämpfli.
- *Schweizerisches Internationales Trustrecht Kommentar*, Peter Max Gutzwiller, Helbing Lichtenhahn, Basel, 2007 (357 pag.)
- *Trust e Istituti particolari del diritto anglosassone*, Serie 42 CFPD, Lugano - Basilea, 5 ottobre, Helbing Lichtenhahn, 2007 (218 pag.): Nedim Peter Vogt - “*I trust e il diritto svizzero – La Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust (CAT) e al loro riconoscimento e i nuovi articoli 149a-e LDIP*”; Andra Bonomi – “*La ratifica svizzera della Convenzione dell’ Aia sui trust: i principali vantaggi e alcune questioni aperte*”; Oliver Arter – “*Die anwaltliche Tätigkeit bei der Errichtung und Verwaltung von Trusts*”; Filippo Nosedà – “*Inghilterra: trust e finanze in caso di divorzio*”; Nicole Hirst - “*Armi processuali anglosassoni*”; Charles Jaques “*Il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di sentenze di merito, cautelari e supercautelari inglesi e statunitensi in materia civile e commerciale*”.
- *Messaggio concernente il decreto federale che approva e attua la Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (05.088)*, Consiglio federale svizzero, del 2 dicembre 2005 (58 pagine)
- *The Hague Trusts Convention Scope, Application and Preliminary Issues*, Johnatan Haris, Hart Publishing, 2002 (578 pages)
- *Trusts en Suisse Adhésion à la Convention de La Haye sur les trusts et codification de la fiducie / Trusts in Switzerland Ratification of The Hague Convention on Trusts and Codification of Fiduciary Transfers*, Luc Thévenoz, Schulthess, Zurich 2001 (190 pages).
- *Incompatibilité du trust avec le droit suisse ? Un mythe s’effrite*, Florence Guillaume, Rivista svizzera di diritto internazionale e di diritto europeo (RSDIE), Schulthess, 2000, pag. 1 – 36
- *Il Trust, profili di diritto internazionale e comparato*, Vincenzo Salvatore, CEDAM Milano, 1996.
- 2022.09.20 YouTube 29 min. - *The HCCH Conference in Commercial, Digital and Financial law - ODIFI - Trusts / Closing Session, future trends* by Filippo Nosedà.
<https://www.youtube.com/watch?v=emhldcYSepE>

- 2020 – *Obblighi del trustee in diritto svizzero: novità legali e giurisprudenziali*, avv. Paolo Bernasconi, relazione tenuta al congresso ventennale di Genova del maggio 2019, apparso su Trusts e attività fiduciaria, novembre 2020.
- Av. David Wallace Wilson, Ginevra <http://www.trusts.ch/>

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

- *Trusts (149a – 149^e LDIP)*, Grolimund – Loacker - Schnyder, in *Internationales Privatrecht*, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basel, 2021 (1463 – 1523).
- *Trusts (149a – 149^e LDIP)*, Thomas M. Mayer, *Zürcher Kommentar zum IPRG*, Band II., 3 Auflage, Schulthess, Zürich, 2018 (881 – 1043).
- *Trusts (149a – 149^e LDIP)*, Florence Guillaume, in, *Loi sur le droit international Privé, Convention de Lugano*, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Basel, 2011 (1207 – 1269).

Convenzione di Lugano (CLug)

- *Lugano Übereinkommen (Art. 5 cpv. 6 e 60 cpv. 3 CLug)*, Oetiker – Weibel, Helbing und Lichtenhahn Basel, 2011

Ordinanza (federale svizzera) sul registro fondiario (ORF)

- *Handbuch für den Verkehr mit den Grundbuchämtern und die Grundbuchführung*, Bearbeitungsdatum 1. April 2022, Grundbuchämter der Kanton Bern
- *Grundbuchverordnung (GBV)*, Urs Fasel, 2e Auflage, Helbing Lichtenhahn, Basel, 2013
- *Die Anmerkung des Trustverhältnisses und die Pflichten des Notars*, Dr. iur. Delphine Pannatier Kessler, (SZBG), Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs und Grundbuchrecht, 2011, pag. 75 – 107.
- *Fragen rund um die Eintragung eines im Trustvermögen befindlichen Grundstücks ins Grundbuch*, Prof. Dr. iur. Florence Guillaume, SZGB, 2009, pag. 2 – 18.
- *La mention du trust au registre foncier*, Dr. en droit, Benedict Foex, SZGB, 2009, pag. 81 – 90.
- *Trust und schweizerisches Zivilrecht - insbesondere Ehegüter-, Erb- und Immobiliarsachenrecht* Stephan Wolf / Nadine Jordi, in «*Der Trust - Einführung und Rechtslage in der Schweiz nach dem Inkrafttreten des Haager Trust-Übereinkommens*», Stämpfli, 2008, 29 – 77.
- ***Istruzioni sul trattamento di affari inerenti ad un trust***, Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Ufficio federale di giustizia UFG. Ambito direzionale Diritto privato, Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, 28 giugno 2007 (6 pagine)
- *Wegleitung zur grundbuchlichen Behandlung von Trustgeschäften*, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ, Direktionsbereich Privatrecht, Eidgenössisches Amt für Grundbuch- und Bodenrecht, 28 giugno 2007 (6 pagine); (anche in SZBG 2007, pag. 377 – 382).
- *La forma e la validità dei testamenti in Svizzera e all'estero in base alla Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, con particolare riguardo al trasferimento di fondi in seguito a successioni di proprietari domiciliati all'estero: competenze dell'ufficiale del registro fondiario, forme dei documenti e iscrizione nel registro*

fondario di istituti successori o di diritto reale secondo la legge estera, Domenico Acocella, in *Temi scelti di diritto erediario*, Serie 28 CFP, Lugano - Basilea, 16 ottobre 2000, Helbing Lichtenhahn, 2000, pag. 197 – 227.

- “*Nozioni di registro Fondiario e prontuario delle operazioni*”, 3 edizione dicembre 2009, Adriano Pinchetti, pagg. 61 – 66, Trust, edito dall’ordine dei notai del Cantone Ticino.

Con relazione ai diritti reali

- *Un illusorio ritorno allo stato di natura: appunti sulla derelizione*, Simone Albisetti, in *75 Jahre Konferenz der Schweizerischen Grundbuchführung (KSG)*, in Adrian Mühlematter / Evelyne Seppay / Philipp Adam / Andrea Gautschi, Weblaw, 2023 (con interessanti riflessioni sulla **dichiarazione di rinuncia della proprietà**, i casi di **proprietari sconosciuti e fondi derelitti**)
https://www.weblaw.ch/competence/editions_weblaw/buecher/fs_ksg_2023.html

Con relazione alle successioni

- *Clausole testamentarie, inquadramento teorico e tecnica redazionale*, ad V *Il testamento internazionale – ad LXVI – il Trust testamentario*, Roberta de Paoli Ambrosi e Giuseppe Gorlani, Giuffrè, 2014.
- *Trust, réserves héréditaires et immeubles*, Florence Guillaume, AJP/PJA, 2009, 33-46

Diritto successorio internazionale

- Guida dell'Ufficio federale di giustizia "**Certificati di successione esteri come prova per le iscrizioni nel registro fondiario svizzero**" del novembre 2001 (disponibile su www.bj.admin.ch). [Si noti che frattanto è stato rilasciato il nuovo testo "Certificati successori stranieri come documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario svizzero - Linee direttive", 13.09.2023]
<https://www.sem.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/grundbuch/erbfolgezeugnisse.html>

Diritto Fiscale e Trust

- 2008.03.27 - Circolare n. 20 Imposizione dei trusts - La Conferenza fiscale svizzera (CFS)
<https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-020-DV-2008.pdf.download.pdf/1-020-DV-2008-d.pdf>
- 2022.11.14 - La fiscalità del trust tea presente e futuro, prassi cantonale nel trattamento del trust, avv. Anna Maestrini (reperibile da SUPSI, solo a pagamento).

Trust Svizzero (tentativo di realizzazione non concretizzato)

- Introduzione di un trust svizzero: (portale della confederazione):
<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/trustrecht.html>
- 2022.01.12 - Introduzione del trust: modifica del Codice delle obbligazioni - Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/32/cons_1/doc_5/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-32-cons_1-doc_5-it-pdf-a.pdf

- 2023.09.15 - Modification du code des obligations : Introduction du trust Synthèse des résultats de la procédure de consultation (non esiste la versione in italiano)
<https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/82549.pdf>
- 2013.09.13 - Rapporto concernente lo stralcio della mozione:
<https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/82552.pdf>
- “The New Swiss Trust: Is it a Trust? Practical Considerations,” Filippo Nosedà (2022), *Trusts & Trustees*, Vol. 28, Issue 7, p. 638.

Trust California

- *Probate and Settle an Estate in California*, 3ed, Douglas E. Godbe, John J. Tala, Sphinx publishing, Naperville Illinois, 2007.
- *The trustee’s legal companion, a step-by-step guide to administering a Living trust*, 6th edition, Liza Hanks and Carol Elias Zolla, Nolo Publishing, 2021.

C) Glossario re trust etc. / Inglese - Italiano

A - Glossary re trust etc v1 -
10.2023

English	Italian
Accretion of property	Accrescimento della proprietà
administrator (of the estate)	amministratore (della successione)
administrator, public	amministratore giudiziario (art. 555 CCS)
affidavit	dichiarazione giurata o asseverazione
amendment and restatement of trust x	modifica e rideterminazione o riformulazione of trust x
ancillary probate court	corte di omologazione ancillare
Application and Complement law to SSC (Cantonal) (ACL)	Legge (cantonale) di applicazione e complemento al CCS (LAC)
beneficiary	beneficiario
bequest mortis causa / Legacy mortis causa	lascito mortis causa / Legato mortis causa
Cantonal district judge	Giudice distrettuale cantonale
Certificate of inheritance art. 556 SCC)	Certificato erediario (art. 556 CCS)
Certificate of trust	Certificato di trust

Civil Procedure Code (Swiss) CPC	Codice di diritto procedurale civile CPC
Convention on Trusts (CA trusts), 1985 Hague (HC Trust)	Convenzione dell'Aia sui Trusts (CA trusts), 1985 Hague
co-trustee	co-trustee
deceased	deuius
Deed of death / Disposition upon death	Atto di morte
deed of transfer of property to the trust	negozio di destinazione della proprietà al trust
deed or instrument of trust	atto costitutivo o istromento di trust
District Preatorship or Court	Pretura o Corte Distrettuale
executor/trix (testamentary of the estate)	esecutore/trice (testamentario/a della successione)
Federal Act on the Acquisition of Immovable Property in Switzerland by Foreign Non-Residents (ANRA)	Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)
Federal Act on Private International Law (Act) (PILA)	Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)
Federal Land Registry Ordinance (LRO)	Ordinanza federale sul registro fondiario (ORF)
grantor or settlor	disponente o fondatore
irrevocable trust	trust irrevocabile
land register office (district)	ufficio del registro fondiario (distretto)
loss of right (real)	perdita del diritto (reale)
notarial public deed	atto pubblico notarile
notary public	Pubblico notaio
notary public / Swiss - Cantonal	Notaio pubblico / svizzero - cantonale
opening state of succession	stato dell'apertura della successione
Ordinance on Land Registry (OLR)	Ordinanza federale sul registro fondiario (ORF)
Ordinance on the land register (federal) (OLR)	Ordinanza sul registro fondiario (ORF)
personal property	
principal of the trust	asse del trust
probate (a will)	probazione o omologazione o pubblicazione (di un testamento)
probate assets / nonprobate assets	beni soggetti alla procedura di omologazione della successione / beni non soggetti alla procedura di omologazione della successione

Probate court / ancillary (cantonal district judge)	Corte di omologazione della successione / ancillare (giudice cantonale distrettuale) dello stato dell'apertura della successione
Probate court / domiciliary primary	Corte di omologazione della successione / domiciliare o primaria (o dello stato della successione)
Probate proceeding (art. 556 SCC)	Pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà (art. 556 CCS)
protector	protettore
public act of transfer (of property)	Atto pubblico di trasferimento (della proprietà)
public notarial act	atto pubblico notarile
Public notarial deed (Public deed)	Atto pubblico notarile (Atto pubblico)
public notice procedure	pubblicazioni di grida
rappresentante personale	personal representative
real estate/real property	immobile/proprietà immobiliare/fondo
revocable trust	trust revocabile
separate fund	proprietà separata o proprietà scorporata o massa distinta
settlor or grantor	disponente
simple company	società semplice
State of the succession	stato della successione
state trust law	diritto del trust statale
succession, intestate (without a Will)	successione ab intestat o ab intestato (successione senza testamento)
succession, testamentary (with a will)	Successione testamentaria (con un testamento)
Swiss Civile Code SCC	Codici Civile Svizzero (CCS)
Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy law (SDEBL)	Legge federale sulla esecuzione e il fallimento (LEF)
Swiss Obligations Code (SOC)	Codice delle obbligazioni svizzero (CO)
temporarily entitled	avente diritto temporaneo
temporary rights holders (art.67 LRO)	aventi diritto temporanei (Art. 67 ORF)
testamentary succession (with a Will)	successione testamentaria (con testamento)
things without master and dominion	Cose senza padrone e dominio
trust	trust

Decisioni del Consiglio nazionale del 13.1.2023

Decisioni del Consiglio degli Stati del 12.9.2023

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 1987² sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 51 lett. a

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:

- a. per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86-89), salvo nei casi di cui all'articolo 88b;

Art. 58 cpv. 2

² Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell'unione coniugale o in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96), salvo nel caso di cui all'articolo 96 capoverso 1 lettera c.

Art. 86 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

¹ FF 2020 2987

² RS 291

Art. 87 cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, nel caso di singoli beni successori, dello Stato di situazione dei medesimi. (= CF)

¹ Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, nel caso di singoli beni successori, dello Stato di situazione dei medesimi si occupino della successione.

² I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero beni situati in Svizzera o l'intera successione. ...

Art. 88 cpv. 1

¹ Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale. (= CF)

¹ Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale si occupino della successione.

Art. 88a

L'articolo 9 si applica per analogia al procedimento successorio nel suo insieme.

Art. 88b

3b. Deroga alla
competenza
svizzera

¹ La competenza di cui agli articoli 86–88 è esclusa, se l'ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto l'intera successione o parte di essa alla competenza di uno Stato di origine estero e le autorità di tale Stato se ne occupano. Il disponente deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte.

² La competenza di cui agli articoli 86–88 è inoltre esclusa se l'ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto un fondo situato all'estero alla competenza dello Stato di situazione e le autorità di tale Stato se ne occupano.

Art. 89

4. Provvedimenti
conservativi

Se l'ereditando lascia beni in Svizzera e non sussiste una competenza secondo gli articoli 86–88, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela.

Art. 90 titolo marginale, nonché cpv. 2 e 3

II. Diritto
applicabile
1. Principio

² La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio.

³ In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero.

Art. 91

2. Scelta

¹ Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. (= CF)

¹ Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. Il cittadino svizzero può scegliere unicamente il diritto svizzero.

² Se un cittadino svizzero sottopone l'intera successione o parte di essa alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2), la successione è considerata sottoposta al diritto svizzero salvo disposizione contraria.

³ La scelta del diritto svizzero per parte della successione è ammessa soltanto se è effettuata per beni situati in Svizzera e se prevede anche l'assoggettamento degli stessi alla competenza svizzera o ha tale assoggettamento come conseguenza (art. 87 cpv. 2).

Art. 92 cpv. 2, secondo periodo

² ... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell'esecuzione testamentaria o dell'amministrazione della successione, nonché alla questione dei diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore della successione e della sua facoltà di disporne.

Art. 94

5. Testamento

¹ La validità materiale, la revocabilità e l'interpretazione di un testamento nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della confezione del testamento.

² Se, nel testamento in questione o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l'intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest'ultimo surroga quello designato nel capoverso 1.

³ Il disponente può sottoporre il testamento al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento della confezione del testamento o al momento della morte.

Art. 95

6. Contratto successorio

¹ La validità materiale, gli effetti vincolanti tra le parti e l'interpretazione di un contratto successorio nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della stipulazione del contratto.

² Se, nel contratto successorio o in una disposizione precedente, il disponente sottopone l'intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest'ultimo surroga quello designato nel capoverso 1.

³ Ove il contratto successorio conti due o più disponenti, le disposizioni sulla successione di ogni disponente sono sottoposte al diritto applicabile secondo i capoversi 1 o 2. Sono considerati contratti successorii anche i testamenti che si fondano su un patto congiunto che lega i disponenti.

⁴ I contraenti possono sottoporre il contratto successorio al diritto di uno degli Stati di origine del disponente o di uno dei disponenti oppure al diritto del domicilio di uno dei disponenti al momento della stipulazione del contratto. Il disponente interessato deve averne la cittadinanza al momento della stipulazione del contratto o al momento della morte del primo disponente.

Art. 95a

7. Altre disposizioni contrattuali a causa di morte

L'articolo 95 si applica per analogia alle altre disposizioni contrattuali a causa di morte.

Art. 95b

8. Definizione di validità materiale

¹ La validità materiale secondo gli articoli 94–95a comprende:

- a. l'ammissibilità in sé del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;
- b. la confezione del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;
- c. la capacità di disporre del disponente;
- d. l'impugnabilità del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;
- e. l'ammissibilità delle disposizioni contenutevi.

² La porzione disponibile è retta dal diritto designato negli articoli 90 e 91.

Art. 96 cpv. 1 frase introduttiva, nonché lett. a, c e d

¹ Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l'articolo 87 capoverso 2, se:

- a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell'ultimo domicilio dell'ereditando;
- c. sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno Stato di origine dell'ereditando e quest'ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o
- d. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell'ultima dimora abituale o in uno Stato di origine dell'ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l'ultimo domicilio dell'ereditando sia stato all'estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.

Art. 199a

III. Modifiche della presente legge

1. Principio

Gli articoli 196–199 si applicano per analogia alle modifiche della presente legge.

Art. 199b

2. Diritto
successorio


Le modifiche delle disposizioni del capitolo 6 sul diritto applicabile si applicano alle successioni aperte dopo la loro entrata in vigore. Le disposizioni a causa di morte confezionate prima dell'entrata in vigore della modifica che sarebbero nulle secondo le disposizioni designate nel nuovo diritto sottostanno alle disposizioni designate nel diritto previgente. La porzione disponibile è tuttavia sempre retta dalle disposizioni designate nel nuovo diritto.

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1.1 - Trust - una struttura tipo quale esempio:

(avv. Niccolò Salvioni, notaio, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera, 13 ottobre 2023)



1.2 - Trust - Basi normative in Svizzera:

